



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI	
Domanda	Risposta
Nel caso di produttore non ancora iscritto in quanto obbligato da febbraio 2026 il trasportatore potrà emettere il FIR cartaceo utilizzando solo la versione vidima FIR vuoto?	il trasportatore che utilizza i servizi di supporto (e quindi non utilizza un proprio sistema gestionale) per compilare i FIR su richiesta dei produttori potrà scegliere se compilare il FIR utilizzando il servizio di supporto oppure vidimare e stampare il FIR vuoto per poi compilarlo manualmente
I trasportatori possono iscrivere i loro clienti e fare per loro le varie operazioni di emissione formulari, gestione dei registri e quindi agire come delegati ?	Possono operare come delegati Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 comma 1. Quindi il trasportatore non può agire come delegato
se l'azienda fa gestire il registro da una azienda esterna come potrà proseguire con il servizio Rentri? Basta iscrizione dell'azienda esterna che la segue o anche l'azienda deve iscriversi?	I soggetti tenuti all'iscrizione sono descritti dalla scheda informativa https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQwNTEsLA==&query=iscrizione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud . Questi soggetti devono iscriversi anche se si avvalgono di incaricati esterni per la tenuta del registro di carico e scarico. Ricordiamo che la tenuta dei registri di carico e scarico deve essere effettuata in formato digitale con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. 59/2023
Possono essere iscritti 2 utenti per la stessa azienda?	Per ogni impresa possono essere iscritte più unità locali. Per ogni unità locali possono essere indicati più incaricati (ovvero persone fisiche che il rappresentante incarica di utilizzare il RENTRI per proprio conto.
è possibile accedere all'area operatori come incaricato nell'area DEMO? la persona incaricata deve accedere con il proprio spid personale?	L'accesso al RENTRI può avvenire con SPID persona fisica anche ad uso professionale con CNS o con CIE. Inoltre l'utente può accedere anche con SPID persona giuridica.
uno stesso utente può accreditare più imprese?	Si. uno stesso utente può accreditare più imprese se detiene poteri di rappresentanza per più imprese
Sono impresa edile iscritta al ANGA categoria 2-bis (conto proprio). Sono obbligato anche io ad aderire al RENTRI ?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 si iscrivono quando obbligati come produttori nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione del decreto legislativo n. 152 del 2006
non ho capito di chi deve esseri il codice fiscale azienda o rappresentante?	L'iscrizione deve essere effettuata dall'impresa e quindi il codice fiscale è dell'impresa
quindi un delegato ambientale così come iscritto in visura camerale può essere iscritto al Rentri?	E' l'impresa che deve iscriversi e non la persona fisica che detiene la delega ambientale all'interno dell'azienda



come è possibile configurare il proprio codice fiscale con quello dell'impresa per cui si lavora?	Il soggetto che accede deve inserire il codice fiscale dell'impresa per conto della quale opera. Il Rentri verifica che il soggetto che accede sia rappresentante dell'impresa andando ad interoperare con il registro delle imprese. Quindi se la persona è rappresentante può operare per conto dell'impresa
Per un Sistema Collettivo per esempio un Consorzio che opera come intermediario senza detenzione ma ha attività anche al di fuori del Consorzio come intermediario senza detenzione come deve avvenire la gestione del registro di carico e scarico?	Le regole per la tenuta dei registri di carico e scarico non sono modificate rispetto a quanto previsto dall'art. 190. Pertanto il Consorzio potrà continuare a tenere il registro di carico e scarico con le modalità alternative previste dall'art. 190.
nel caso si clicchi su impresa il codice fiscale da inserire è quello dell'impresa cioè partita iva o piuttosto della persona fisica rappresentante l'impresa?	L'iscrizione deve essere effettuata dall'impresa e quindi il codice fiscale è dell'impresa
l'azienda per delegare un proprio dipendente lo deve delegare ufficialmente e inserirlo in visura?	l'incarico ad operare nel RENTRI NON deve essere riportato in visura.
Come ci si iscrive in caso che l'azienda abbia più unità locali attive?	Devono iscriversi tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione e presso le quali , conseguentemente, è aperto un registro di carico e scarico
ma più persone della stessa azienda possono usare stesso spid del legale rappresentante ? o devono registrarsi singolarmente	Il rappresentante dell'impresa dovrà accreditare l'impresa al RENTRI utilizzando il proprio SPID e poi potrà indicare uno o più incaricati che potranno operare in suo conto. In quel caso gli incaricati dovranno essere dotati di dispositivo di identità digitale ad essi intestato (SPID, CNS o CIE)
Una ditta individuale deve registrarsi come impresa o come altro soggetto?	Una ditta individuale deve registrarsi come impresa
l'incaricato può essere anche una persona senza poteri e non presente in CCIAA?	L'incaricato NON deve necessariamente avere poteri e non deve essere riportato in visura
è possibile inserire più incaricati contemporaneamente?	Si è possibile inserire più incaricati contemporaneamente
esistono Enti quali le fondazioni che nn sono però enti della P.A. . Come si accreditano al Rentri?	In sede di accreditamento i soggetti che non sono né impresa né ente, scelgono la voce "altro soggetto/organizzazione"
L'incaricato accede con lo spid del rappresentante dell'azienda?	No, accede con il proprio SPID a meno che il rappresentante dell'impresa non disponga l'utilizzo di uno SPID persona giuridica
L'incaricato ha delle responsabilità?	le responsabilità dell'incaricato sono definite all'interno dell'organizzazione per conto della quale l'incaricato opera
L'incaricato poi ogni volta che accederà potrà accedere con il suo spid o dovrà accedere con lo stesso spid utilizzato per la registrazione iniziale?	L'incaricato poi ogni volta che accederà potrà accedere con il suo spid



per l'accesso deve essere sempre utilizzato lo SPID del Rappresentante ? Oppure successivamente può essere utilizzato lo spid dell'incaricato ?	L'incaricato deve accedere con il proprio SPID
La persona incaricata deve accedere con lo SPID del legale rappresentante?	L'incaricato accede con il proprio SPID
il rappresentante deve iscriversi anche come incaricato se è lui che opera?	No, il rappresentante non deve iscriversi come incaricato se è lui che opera sul RENTRI.
Il rappresentante dell'impresa è il legale rappresentante/datore di lavoro?	Il rappresentante dell'impresa è il soggetto che da visura camerale è identificato come persona con poteri di firma quindi non necessariamente il legale rappresentante
l'incaricato con quale SPID entra	L'incaricato accede con il proprio SPID
Lo spid per accedere sarà dell'incaricato se deve accedere l'incaricato?	L'incaricato accede con il proprio SPID
Per le Aziende della GDO con tanti negozi come si accede singolarmente ad operare nel RENTRI? con il proprio SPID personale	<p>I soggetti che svolgono attività commerciali sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente utilizzando il servizio messo a disposizione dal RENTRI.</p> <p>A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".</p> <p>La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. <p>L'accesso all'area operatori e all'area produttori non iscritti avviene con dispositivo di firma digitale.</p> <p>L'individuazione di quali sono i soggetti che operano sul RENTRI è di competenza di ogni singola impresa, in funzione dell'organizzazione che intende darsi.</p>
qualora l'impresa dovesse già usufruire di un registro di carico / scarico digitale - informatizzato quale obblighi bisognerà ottemperare nei riguardi del RENTRI?	L'impresa che utilizza un sistema gestionale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b) del DM 59/2023, dovrà, successivamente all'iscrizione, ottemperare nei riguardi del Renti all'obbligo di trasmissione dei dati annotati sul registro di carico e scarico entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Sono obbligata a nominare degli incaricati o posso operare anche solo come rappresentante per gestire il carico e scarico e l'emissione dei FIR?	Non è obbligata a nominare degli incaricati e può operare anche solo come rappresentante per utilizzare il servizio di supporto per la tenuta del registro di carico e scarico e per l'emissione dei FIR
viene utilizzato un unico SPID che è quello del legale rappresentante da tutti gli incaricati?	No gli incaricati accedono con il proprio SPID



Quando si iscrive l'unità locale ?	Suggeriamo di consultare la presentazione disponibile all'indirizzo web https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# che contiene le informazioni di suo interesse
Noi abbiamo fatto l'accesso all'area demo: il programma manterrà in memoria la registrazione e ci basterà procedere al pagamento una volta che sarà attiva l'area ufficiale? oppure dovremo poi ripetere tutta la registrazione completa nell'area ufficiale?	La registrazione effettuata nell'ambiente DEMO non ha valore ai fini dell'iscrizione effettiva e quindi l'utente dovrà ripetere l'inserimento dei dati.
Una ditta individuale deve registrarsi come impresa quindi con solo P.IVA?	Una ditta individuale deve registrarsi come impresa indicando il codice fiscale (che coincide con quello del titolare)
L'iscrizione può essere fatta già oggi ?	Suggeriamo di consultare la presentazione disponibile all'indirizzo web https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# che contiene le informazioni di suo interesse
L'Incaricato può accedere solo con lo Spid dell'amministratore ? e se l'amministratore non fosse disponibile in quel momento ?	L'incaricato deve accedere con il proprio SPID
Posso avere più incaricati su una unità locale	Ci possono essere più incaricati per una unità locale
Come si inseriscono le varie unità locali?	Le unità locali si inseriscono in fase di iscrizione: si suggerisce di consultare il manuale per l'iscrizione disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzc3MzksLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud oppure rivedere la presentazione del modulo II disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxOTQsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
l'incaricato accede con lo spid del suo CF o con la spid dell'operatore che ha registrato l'impresa?	l'incaricato accede con il proprio spid
Ma è possibile fare uno SPID per l'azienda? o sono per una persona fisica?	L'impresa può richiedere uno SPID persona giuridica oppure uno SPID persona giuridica ad uso professionale
l'incaricato poi potrà accedere al RENTRI con il proprio Spid personale?	l'incaricato dovrà accedere al RENTRI con il proprio Spid personale oppure, laddove l'impresa si sia dotata di uno SPID persona giuridica con questo.
L'incaricato con quale SPID entra? Il personale? L'incaricato con quale SPID entra? Il proprio o quello del rappresentante impresa? L'incaricato entra con lo spid del rappresentante?	L'incaricato entra con il proprio SPID



<p>il soggetto incaricato può entrare sul RENTRI con il proprio spid?</p>	
<p>Una volta designata una persona incaricata quest'ultima può entrare nel sistema con il proprio spid o deve entrare con il metodo usato per la registrazione</p>	<p>Una volta designata una persona incaricata quest'ultima deve entrare nel sistema con il proprio spid</p>
<p>Cosa si intende per unità locale? Un cantiere temporaneo di tipo edile è da intendersi unità locale?</p>	<p>Per unità locale si intende "Una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale."</p> <p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico</p> <p>Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>devono essere indicate tutte le unità locali/ secondarie? o solo la sede legale se nelle altre unità non vengono prodotti rifiuti?</p>	<p>Devono iscriversi tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione e presso le quali , conseguentemente, è aperto un registro di carico e scarico</p>
<p>Si può abilitare altra persona - operatore - all'ingresso con il proprio SPID anziché' utilizzare solo lo SPID del legale rappresentante</p>	<p>In sede di iscrizione il rappresentante può abilitare uno o più incaricati che utilizzeranno il RENTRI per conto dell'operatore</p>
<p>Quindi la procedura di iscrizione che si sta ora descrivendo la può fare l'incaricato e non necessariamente qualcuno col titolo di rappresentanza?</p>	<p>La pratica di iscrizione può essere effettuata dall'incaricato che può essere persona che non ha titolo di rappresentanza.</p>
<p>Per operatore è intesa la società che può avere più sedi</p>	<p>Si definisce "operatore" il soggetto iscritto al RENTRI: l'operatore, impresa ente o altro soggetto diverso da ente o impresa, può svolgere la propria attività in più unità locali.</p>
<p>Il numero dei dipendenti è quello dell'Unità Locale o quello della regione sociale?</p>	<p>Il numero dei dipendenti è quello complessivo dell'operatore e non quello dell'unità locale.</p>



<p>Nel n. dipendenti bisogna conteggiare anche i soci lavoratori?</p>	<p>Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>Per le unità locali che non sono presenti nella visura camerale dove non sono presenti stabilmente addetti dell'impresa (es. centri di raccolta discariche in gestione post operativa) come si effettua la registrazione</p>	<p>La registrazione viene effettuata con modalità analoghe a quelle utilizzate nel caso di altre unità locali utilizzando la funzione di inserimento manuale dell'impresa</p>
<p>Se l'impresa non ha dipendenti, lo zero non lo accetta</p>	<p>Il valore 0 viene accettato.</p>
<p>Il numero di dipendenti è considerato anche con i somministrati o solo quelli direttamente assunti dall'azienda?</p>	<p>Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>il numero di dipendenti deve essere il numero attuale al giorno della registrazione? se ci sono part time come si conteggiano i dipendenti? per numero di dipendenti si intendono le ULA o i dipendenti</p>	<p>Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>Se cambia il numero dei dipendenti è possibile aggiornare i dati dell'anagrafica</p>	<p>L'aggiornamento verrà effettuato al momento di versare il contributo annuale al 30 aprile di ogni anno successivo a quello di iscrizione</p>
<p>da dove prende il RENTRI il numero dei dipendenti?</p>	<p>Il numero di dipendenti viene recuperato dalla visura del registro delle imprese ed è di fonte INPS</p>
<p>Il numero di dipendenti in questo caso comprende anche eventuali persone in regime di tirocinio formativo?</p>	<p>Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>Nell'iscrizione delle unità locali cosa fare in caso di prossima e nota dismissione di unità locale piuttosto che di cessione di unità locale ad altra azienda (prevista uno/due mesi dopo l'iscrizione al RENTRI)?</p>	<p>Se l'unità locale rimane attiva successivamente all'avvio del RENTRI e produce rifiuti, dovrà iscriversi ed adempiere agli obblighi per il periodo in cui rimane attiva.</p>
<p>Possono essere indicati più rappresentanti?</p>	<p>Il rappresentante dell'impresa è il soggetto che da visura camerale è identificato come persona con poteri di firma quindi non necessariamente il legale rappresentante: per ogni impresa possono esservi più rappresentanti. Se vi riferite agli incaricati (ovvero alle persone fisiche che il rappresentante incarica di operare per conto dell'operatore) confermiamo che ogni rappresentante può nominare più incaricati.</p>



Se tutte le unità locali devono essere iscritte lo fa l'operatore una volta sola oppure ogni unità locale si iscrive per conto suo?	Devono iscriversi tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione e presso le quali, conseguentemente, è aperto un registro di carico e scarico. Ciò premesso l'iscrizione può essere fatta con una pratica unica o con più pratiche presentate anche in momenti successivi
Un consulente che sarà abilitato da più aziende le troverà tutte nell'elenco e dovrà selezionarle per poter operare?	Una persona fisica che agisce in qualità di incaricato per più di un operatore, dovrà scegliere al momento di utilizzare il RENTRI l'operatore per cui intende operare.
per unità locale si intende anche un cantiere attivo che ha comunque un periodo di tempo di attività lavorativa limitato?	Per unità locale si intende "Una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale." I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
L'incaricato può essere un dipendente	L'incaricato può essere un dipendente senza poteri riconosciuti in visura
è possibile al primo accesso al sito Rentri come impresa utilizzare smart card se non si è in possesso di Spid?	È possibile usare la CNS al primo accesso
Gli interinali vanno conteggiati nel numero dei dipendenti da indicare in fase di iscrizione?	Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
il numero dei dipendenti è riferito a tutta l'impresa (come dal registro imprese) o solo ai dipendenti dell'unità locale che iscriviamo?	il numero dei dipendenti è riferito a tutta l'impresa
attività di trasporto vale anche per i 2bis? Deve essere indicata l'attività di trasporto in cat. 2-bis?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.



<p>se cambia il legale rappresentante... occorre rifare la pratica e la delega del soggetto abilitato ?</p>	<p>No, il cambio del legale rappresentante non ha effetti sugli incarichi e sulle deleghe che il rappresentante ha effettuato</p>
<p>E' possibile associare ad uno stesso registro 2 UL adiacenti fisicamente (esempio civici consecutivi) ?</p>	<p>Se le due unità locali sono distinte a livello di registro imprese il registro di carico e scarico deve essere tenuto per ciascuna di esse.</p>
<p>Si deve inserire l'unità locale anche se corrisponde con la sede legale?</p>	<p>Devono essere inserite tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione: quindi se rientra in tale caso anche la sede legale.</p>
<p>trattandosi di impresa edile che gestisce cantieri temporanei in tutta Italia si chiede se ogni cantiere deve essere considerato come unità locale</p>	<p>Per unità locale si intende "Una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale."</p> <p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico</p> <p>Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimararlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>Nel caso di operatore che utilizza un gestionale le unità locali dovranno essere cmq create su RENTRI o questa operazione viene svolta tramite portale del gestionale dell'operatore?</p>	<p>Le unità locali si inseriscono in fase di iscrizione: l'iscrizione deve essere effettuata tramite il portale del RENTRI.</p>
<p>se l'unità locale non ha numero civico come si deve procedere considerato che la compilazione del campo civico risulta obbligatoria?</p>	<p>Va inserita la sigla SNC (senza numero civico)</p>
<p>una ditta di rimozione amianto non ha unità locali ma una sede legale e poi dei cantieri temporanei iscrive solo la sede legale?</p>	<p>L'impresa iscrive la o le unità locali presso le quali sono aperti i registri di carico e scarico sui quali viene annotata la produzione di rifiuti.</p>
<p>l'unità locale deve essere dell'azienda? Ad esempio noi facciamo manutenzione su impianti frigo per diversi supermercati. Ogni punto vendita in cui produciamo rifiuti diverrebbe un'unità locale?</p>	<p>Ogni impresa iscrive le sue unità locali: nel caso specifico iscriverà le unità locali presso le quali sono aperti i registri di carico e scarico sui quali viene annotata la produzione di rifiuti.</p>



<p>noi siamo produttori di Rifiuti tra i quali i fanghi di rettifica ed emulsione oleosa il Rentri lo dovrò fare solo per questi unici due che sono pericolosi oppure anche per gli altri CER</p>	<p>Se i rifiuti sono prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali o artigianali, l'operatore deve tenere il registro sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi se ha da 11 dipendenti in su. Al di sotto di questa soglia terrà il registro per i soli rifiuti pericolosi.</p>
<p>Vengono considerate unità locali da inserire singolarmente anche i cantieri temporanei?</p>	<p>Sono unità locali ai fini del RENTRI se l'operatore ha aperto un registro di carico e scarico presso il cantiere</p>
<p>Le aziende come la mia che non hanno dipendenti - siamo un'impresa familiare con due addetti - risulta zero dipendenti.</p>	<p>Se producite rifiuti pericolosi siete tenuti ad iscrivervi e tenere un registro di carico e scarico</p>
<p>nel caso di impresa di costruzione che ha unità locale ma produce su cantieri temporanei. E' sempre l'unità locale che produce?</p>	<p>Per unità locale si intende "Una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale."</p> <p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico</p> <p>Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>sono un'impresa e mi capita di ritirare degli infissi smontati l'indirizzo del cantiere lo inserisco come unità locale?</p>	<p>il cantiere non è considerato come unità locale a meno che, presso il cantiere, non sia stato aperto un registro di carico e scarico presso il cantiere;</p>



<p>Dove e come devono iscriversi i soggetti delegati?</p>	<p>I soggetti delegati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 59/2023 possono iscriversi al RENTRI nell'apposita sezione dedicata a partire dal 15 dicembre 2024. In sede di iscrizione il soggetto delegato deve indicare a quale profilo appartiene tra quelli individuati dall'art. 18 del citato decreto. Il soggetto delegato deve dichiarare e ove richiesto documentare il possesso dei requisiti previsti e sottoscrivere digitalmente la pratica di iscrizione. Le Sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali verificano l'ammissibilità della richiesta e abilitano il richiedente ad operare in quanto soggetto delegato. Si veda anche la Modalità Operativa 3 "Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59".</p>
<p>qualora la società abbia un'unità locale sola ma con più autorizzazioni come bisogna procedere</p>	<p>L'iscrizione è unica: la società potrà decidere di aprire più registri di carico e scarico e comunque dovrà indicare tutte le attività svolte</p>
<p>Se in una unità locale ho due attività ben distinte come codice ATECO e quindi come depositi temporanei distinti posso creare 2 diversi registri come produttore</p>	<p>Si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente: il RENTRI non prevede vincoli in tal senso</p>
<p>Gli interinali vanno conteggiati nel numero dei dipendenti da indicare in fase di iscrizione?</p>	<p>Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>un'azienda con 5 dipendenti può iscriversi entro il 13 febbraio 2025 e saltare la fase del nuovo registro cartaceo?</p>	<p>È sempre possibile effettuare una iscrizione volontaria anticipata</p>
<p>La delega la si dà a chi ritira i rifiuti?</p>	<p>La delega per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI può essere conferita solo dai produttori iniziali di rifiuti ai soggetti di cui all'articolo 18 del D.M. 59/2023 (associazioni imprenditoriali gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta).</p>
<p>mi scusi ma se si lavora solo sui cantieri temporanei presso privati cittadini come mi comporto con le unità locale?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>



In caso di impresa con meno di 50 dipendenti ma che gestisce i rifiuti anche per altre società dello stesso gruppo superando di fatto i 50 dipendenti deve iscriversi al RENTRI come da decreto?	Il limite dei 50 dipendenti vale per la singola società e non per le imprese appartenenti al gruppo. Quindi nel caso specifico ogni impresa dovrà iscriversi separatamente in funzione della propria attività, dei rifiuti prodotti e del numero di dipendenti.
il delegato deve avere la PEC?	La PEC non rappresenta un requisito per operare come delegato.
per delegato si intende un professionista o azienda che opererà in nome e per conto dell'azienda iscritta in virtù di una delega formale corretto?	il delegato è unicamente Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 Quindi il professionista o la società che opera per conto dell'operatore non possono essere considerati delegati.
ma è obbligatorio individuare un soggetto delegato? oppure l'azienda può operare in autonomia?	Non è obbligatorio individuare un soggetto delegato.
se l'unità locale non è la sede legale ...come si procede con l'attività	Si deve iscrivere l'unità locale indicando l'attività che viene svolta presso l'unità locale
la categoria 2BIS è inquadrata come trasporto?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 comma 8 si iscrivono quando obbligati come produttori nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.
noi siamo solo produttori di rifiuti abbiamo la sede legale dove abbiamo l'ufficio e la sede del magazzino dove c'è il deposito dei rifiuti prodotti come devo fare l'iscrizione? devo inserire solo l'intestazione? l'indirizzo del magazzino dove lo devo inserire?	Devono essere inserite tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione: nel caso specifico vanno iscritte le unità locali presso le quali vengono prodotti i rifiuti.
la delega deve essere caricata in qualche modo sul Rentri? intendo dire.. deve essere formalizzata (Contratto o scrittura privata??)	La delega non deve essere caricata sul RENTRI
se la sede legale non produce rifiuti ma solo le sedi operative è possibile non segnalare nulla per la sede legale?	Se la sede legale non produce rifiuti non dovete iscrivere la sede legale
L'azienda di trasporto può indicare solo la sede legale o anche l'unità locale in cui si svolge solo attività amministrativa?	Deve indicare le unità locali dove si svolgono attività che comportano obbligo di iscrizione in funzione dei rifiuti prodotti
Se un'impresa ha 11 dipendenti e produce rifiuti non pericolosi è obbligata all'iscrizione al RENTRI	Se l'impresa produce i rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali ed ha più di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI e tenere il registro di carico e scarico



<p>Il nome dell'unità locale può essere assegnato liberamente? Ad esempio anteporre un codice univoco potrebbe facilitare l'associazione con il gestionale.</p>	<p>Il nome dell'unità locale può essere assegnato liberamente</p>
<p>siamo un'azienda con meno di 10 dipendenti abbiamo l'obbligo di iscrizione al RENTRI?</p>	<p>Se producite rifiuti pericolosi dovete iscrivervi al RENTRI</p>
<p>Ovviamente quanto inserito o modificato per quanto riguarda le autorizzazioni in questa versione demo andrà reinserito nel portale ufficiale?</p>	<p>Confermiamo che i dati inseriti in Ambiente DEMO non hanno valore ai fini dell'iscrizione al RENTRI.</p>
<p>siamo proprietari di una (ex) discarica per rifiuti non pericolosi esaurita in gestione post operativa da 20 anni. chiusa ai conferimenti. Siamo produttori esclusivamente di percolato 190703 rifiuto non pericoloso. L'azienda ha meno di 10 dipendenti. Se ho ben compreso non abbiamo alcun obbligo nei confronti del RENTRI ma continueremo a svolgere la nostra attività come fatto finora. Me lo potete confermare</p>	<p>La procedura di iscrizione al RENTRI non interferisce sull'attuale gestione di unità locali di impianti di trattamento in cui si generano rifiuti, anche se tali unità non sono presidiate o sono in gestione post operativa, per le quali si applica l'art. 190 c. 10 del TUA . In tal senso, come previsto dal DM 59 del 2023, l'unità locale che gestisce i rifiuti, pur non essendo presidiata o dismessa, si iscriverà al RENTRI e il registro cronologico di carico e scarico sarà abbinato a questa , mantenendo invariate le modalità indicate dall'art. 190 c. 10 sopra indicato</p>
<p>Come funziona per i cantieri temporanei? cosa bisogna fare? Occorre iscrivere il cantiere temporaneo come unità locale e aprire un registro di carico e scarico?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>l'azienda esegue costruzioni di opere ingegneria civili in impianti di proprietà di nostri clienti: la mia azienda deve iscrivere come Unità Locale ogni impianto che produce solo rifiuti pericolosi ? e per gli altri impianti deve iscriversi nella sezione Produttori non iscritti</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>



Se la ditta utilizzerà il RENTRI tramite un programma gestionale la procedura di iscrizione registrazione e incaricati la si deve fare dal portale o la farà il gestionale?	la procedura di iscrizione registrazione e incaricati deve essere effettuata dal portale
Devo inserire anche tutte le autorizzazioni 2 bis che hanno i solo rifiuti non pericolosi autorizzati come ad esempio le società edili che poi non dovranno operare in Rentri?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.
Erroneamente il portale Rentri permette di legare il trasporto e/o intermediazione anche a UL che non sono sede legale!	La responsabilità nella presentazione della pratica di iscrizione è in capo all'utente che è tenuto ad operare nel rispetto della normativa.
Il documento da firmare può essere firmato solo dal rappresentante?	La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata in sede di iscrizione dagli impianti di trattamento che modificano o integrano i dati autorizzatori recuperati da fonti ufficiali, deve essere firmata dal rappresentante dell'impresa
Un'impresa con meno di 10 dip. che risulta iscritta 'all'AN come Intermediario ed è produttore di rifiuti pericolosi deve iscriversi subito ad entrambe le attività o può posticipare la 2^ (produttore rifiuti) visto che i tempi di iscrizione sono diversi?	L'iscrizione deve essere effettuata nella prima scadenza temporale, ovvero quella dell'intermediario.
L'azienda può farsi supportare da un consulente (libero professionista) per la compilazione del Rentri=	L'operatore può incaricare una persona fisica, interna o esterna all'organizzazione, all'utilizzo del RENTRI.
Le Unità Locali da iscrivere devono coincidere con quelle indicate in Visura camerale?	Devono iscriversi tutte le unità locali presso le quali vengono svolte attività che determinano obbligo di iscrizione e presso le quali , conseguentemente, è aperto un registro di carico e scarico
siamo un'azienda srl occorre lo spid intestato all'azienda o va bene lo spid del socio unico?	Potete utilizzare sia lo SPID intestato alla persona giuridica sia lo SPID intestato al rappresentante.
una ditta individuale (con dipendenti) deve iscriversi come impresa o altro soggetto?	una ditta individuale (con dipendenti) deve iscriversi come impresa
l'iscrizione per i trasportatori quando dovrà essere fatta?	I trasportatori devono iscriversi entro il 13 febbraio 2025
Quindi un solo incaricato può anche gestire il Rentri su più unità locali della sua azienda accentrando l'attività ma già possiamo registrarci?	Il rappresentante dell'operatore può incaricare uno o più persone fisiche ad utilizzare il RENTRI per proprio conto, in funzione delle scelte organizzative dell'impresa. La registrazione è attiva dal 15/12/2024
l'operatore che iscrive deve avere poteri? mentre gli incaricati o sub incaricati subentrano dopo la nomina in unità locale?	L'operatore è la persona giuridica che si iscrive (impresa, ente o altra organizzazione). Il rappresentante dell'operatore, deve avere, nel caso di impresa, poteri riconosciuti nella visura camerale. Il rappresentante può nominare uno o più incaricati che non devono avere poteri in impresa Ogni incaricato può nominare uno o più sub incaricati.



<p>Per gli intermediari entro quanto bisogna iscriversi al Rentri?</p>	<p>Gli intermediari si iscrivono al RENTRI entro il 13 febbraio 2025.</p>
<p>rappresento una società di software: per l'iscrizione all'area demo dobbiamo compilare la pratica per registrarci anche come impianti e trasportatori ma la pratica chiede necessariamente la firma digitale del ns CEO cosa non facilissima da ottenere. Non è possibile bypassare questa firma ?</p>	<p>le regole per l'accesso all'area demo sono analoghe a quelle dell'ambiente di produzione. Deve esserci quindi un primo accesso di una persona che ha poteri di firma riconosciuti in visura</p>
<p>L'iscrizione non parte dal 15 dicembre?</p>	<p>Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025. Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 . I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.</p>
<p>in caso di produttore rifiuti presso cantiere da cliente bisogna inserire tutti i clienti come unità produttive?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidamarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>La prima iscrizione quindi la deve per forza fare l'impresa e solo dopo attribuire la delega è corretto? in questa prima iscrizione bisogna registrare almeno una unità locale?</p>	<p>Il produttore può delegare gli adempimenti di cui al Titolo III del DM 59/2023 ad un delegato I delegati sono individuati dall'art. 18 del DM sopra citato. La delega può - essere effettuata dal produttore in fase di iscrizione oppure - può essere il delegato stesso che iscrive il produttore delegante L'iscrizione si riferisce alle unità locali quindi almeno una unità locale deve essere iscritta</p>
<p>Siamo 50 dipendenti Entro quando bisogna registrarsi al Rentri? entro quando dobbiamo fare l'iscrizione? e da quando entra in vigore l'uso del Rentri?</p>	<p>Si rimanda alla scheda informativa pubblicata sul sito https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzUxOTIsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>



I centri di raccolta di rifiuti urbani in regime dm 8 aprile 2008 devono essere iscritti al Rentri e che attività definiscono ai fini Rentri?	Si rimanda alla scheda informativa pubblicata sul sito https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQ5NDcsLA==&query=obblighi%20dei%20gestori%20dei%20centri%20%3Cb%3Edi%3C/b%3E%20raccolta&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
il pagamento è per le unità locale lavorative o per l'unità locale della sede societaria	Contributi e diritti vanno versati per ogni unità locale che viene iscritta.
quando entra l'incaricato a fare le operazioni sul Rentri deve accedere con lo spid personale o con quello o la CNS del rappresentante dell'azienda?	l'incaricato a fare le operazioni sul Rentri deve accedere con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS)
quindi se io ho un'azienda di produzione di rifiuti (in particolare scarti di produzione alimentari, carta plastica nel sito di produzione) ma ho anche un magazzino (lontano dal sito produttivo) le unità locali sono due da iscrivere? Il magazzino produrrebbe solo plastica e carta.	Devono essere iscritte le Unità locali che svolgono attività che, in base alla normativa vigente, comportano obblighi di iscrizione. Nel caso di imprese che svolgono lavorazioni industriali o artigianali devono iscriversi tutte le Unità Locali che producono rifiuti non conferiti al servizio urbano di raccolta.
le imprese di manutenzione fognaria dovranno iscriversi al RENTRI?	I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 indicando quale attività svolta sia il trasporto di rifiuti che la produzione di rifiuti. Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Dal 13 febbraio 2025 nel caso di trasporto da deposito temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il nuovo modello di FIR (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59).
un'azienda con la medesima P.IVA ma con responsabile ambientale diverso per ogni unità locale quale spid deve utilizzare per accreditare l'azienda?	Il primo accesso deve essere effettuato con dispositivo di identità digitale (SPID, CNS o CIE) intestato ad un rappresentante dell'operatore: successivamente il rappresentante può incaricare un altro soggetto, che accederà con la propria identità digitale.
Ma un dipendente di azienda può operare nel Rentri anche senza essere incaricato?	L'accesso al RENTRI può essere effettuato o dal rappresentante dell'operatore o da un soggetto da questi incaricato.
quindi ogni volta che ho un cantiere temporaneo apro e chiudo l'unità locale? E devo aprire un registro di carico e scarico	L'apertura di un cantiere temporaneo NON comporta la necessità di iscrivere l'unità locale né la necessità di aprire un registro di carico e scarico
Se l'azienda esce dal servizio pubblico di raccolta l'operatore privato che la sostituisce può gestire anche il Registro di carico/scarico ?	l'impianto che gestisce i rifiuti per conto del produttore non può gestire il registro di carico e scarico per conto del produttore



L'incaricato come accede al sistema?	L'incaricato accede con il proprio SPID o CNS (firma digitale) o CIE (carta identità elettronica)
se ci sono part time come si conteggiano i dipendenti?	Nei dipendenti rientrano le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Soggetto delegato può essere una società privata che fa attività di consulenza?	No una società di consulenza non può operare come delegato
in caso di cantieri non avendo unità locale quale inserisco nel registrare?	L'unità locale alla quale fanno capo le attività svolte nei cantieri e presso la quale sono aperti i registri di carico e scarico
l'incaricato o il sub incaricato deve avere la firma digitale?	Incaricato e sub incaricato accedono al RENTRI con identità digitale (SPID, CNS o CIE)
La delega può essere conferita ad una impresa che si occupa di trasporto e consulenza	I soggetti delegati sono definiti dall'art. 18 del D.M. 59/2023: i trasportatori e i consulenti non possono essere delegati.
Il legale rappresentante deve essere registrato come Incaricato?	No, il legale rappresentante non deve essere registrato come incaricato.
Un consulente può essere incaricato da un azienda?	Ogni operatore può incaricare una o più persone, interne o esterne all'organizzazione, ad utilizzare il RENTRI per proprio conto
Il dipendente incaricato come fa ad accedere al portale Rentri?	L'incaricato accede utilizzando il proprio SPID o CNS o CIE
L'azienda è ubicata in 2 sedi ognuna delle quali produce rifiuti. L'iscrizione iniziale sul portale deve essere per ogni singola sede o si possono iscrivere entrambe in contemporanea?	Si possono iscrivere entrambe in contemporanea
in caso di interoperabilità del Rentri con software sono comunque da fare tutte queste operazioni (iscrizioni , deleghe, subdeleghe) oppure il software sostituisce tutti questi adempimenti?	L'iscrizione al RENTRI e l'inserimento degli incaricati deve essere effettuata tramite il portale e non con interoperabilità
I concessionari auto sono produttori per delega del demolitore devono essere iscritti anche loro?	Se producono rifiuti pericolosi sono tenuti ad iscriversi
Le unità locali devono essere iscritte da un'unica persona o può farlo ogni singolo direttore dell'unità?	L'iscrizione delle diverse unità locali può essere effettuata da persone fisiche diverse, che devono essere rappresentanti dell'operatore o incaricati precedentemente nominati dal rappresentante.
E' obbligatorio indicare un incaricato se il RENTRI in azienda non viene direttamente gestito da chi ha potere di firma?	Se l'utilizzo del RENTRI non viene effettuato dal rappresentante, questi dovrà nominare uno o più incaricati.



<p>Azienda di elettricisti che fornisce servizio di manutenzione impianti su grandi aziende il rifiuto prodotto (cambio neon rifacimento di impianto elettrico quindi cavi ecc ecc) se lo si porta presso la propria azienda si ha bisogno di un formulario di trasporto del rifiuto prodotto con autorizzazione per il trasporto oppure essendo servizio di manutenzione non serve il formulario dal cantiere alla sede e quindi carico come produzione di rifiuto interna?</p>	<p>Si rimanda alla normativa vigente, che non è modificata, e alle istruzioni per la compilazione del FIR disponibili all'indirizzo https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario</p>
<p>Cosa si intende per Gestionali ?</p>	<p>il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI attraverso il quale e' possibile assolvere tra gli altri anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti</p>
<p>quali sono i produttori che non si iscrivono al RENTRI?</p>	<p>1. i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione al RENTRI imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni 3. produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa. 4. i produttori di rifiuti tenuti all'iscrizione al RENTRI prima che diventi operativo per loro l'obbligo di iscrizione.</p>
<p>Il FIR può essere compilato e firmato per il produttore dal trasportatore ?</p>	<p>Il FIR può essere compilato e firmato per il produttore dal trasportatore</p>
<p>Un trasportatore può emettere il FIR per il proprio cliente produttore?</p>	<p>Il FIR può essere compilato e firmato per il produttore dal trasportatore</p>
<p>quindi noi cooperativa che ci occupiamo del ritiro e smaltimento non dobbiamo iscriverci?</p>	<p>Chiunque svolga attività di raccolta e trasporto di rifiuti e sia in possesso di autorizzazione DEVE ISCRIVERSI</p>
<p>Salve può uno stesso soggetto essere il delegato di una impresa e operatore di una diversa?</p>	<p>Lo stesso soggetto può operare in quanto delegato (se rientra tra i soggetti individuati dall'art 18 del DM 59/2023 come soggetti che possono operare come delegati) e in quanto operatore. L'accesso avviene da due aree distinte del portale RENTRI: area operatori e area delegati.</p>



<p>Nelle slide è specificato che per i pagamenti dei contributi ci sono due modalità una diretta sul PAGOPA o in alternativa tramite la propria banca. In quest'ultimo caso bisogna inviare copia del pagamento? C'è un punto per trasferire copia del pagamento o tutto ciò non è previsto e mi rimane in sospeso l'iscrizione fino a quando Rentri non avrà registrato il pagamento? Come funziona esattamente questo passaggio visto che non è specificato o non preso in considerazione?</p>	<p>Il pagamento può essere effettuato solo con PagoPa: IL pagamento con Pago Pa può avvenire o stampando l'avviso di pagamento oppure utilizzando i servizi sempre nell'ambito PagoPa che ogni istituto bancario rende disponibile. Pertanto in entrambi i casi è il servizio Pago Pa che comunica l'avvenuto pagamento (che è immediato). Non deve quindi essere allegato alcun documento</p>
<p>l'iscrizione al Rentri si può fare subito?</p>	<p>L'iscrizione al RENTRI può essere effettuata dal 15/12/2024</p>
<p>Anche le società di consulenza possono essere delegati?</p>	<p>I delegati sono solo: Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006 Quindi la società di consulenza non può essere delegata</p>
<p>nell'area DEMO Servizi di supporto non è ancora presente</p>	<p>I servizi di supporto sono presenti dal 16 aprile; è necessario prima effettuare l'iscrizione in ambiente DEMO</p>
<p>Se come trasportatore devo fare il FIR per conto del produttore per fare il FIR dovrò inserire tutte le unità locali dei miei produttori</p>	<p>Premesso che l'iscrizione deve essere fatta dal produttore, se obbligato, il trasportatore potrà produrre il FIR per conto dei produttori suoi clienti andando ad inserire nel FIR le unità locali dei produttori</p>
<p>La nostra unità locale rilevata la visura non produce rifiuti essendo solo un magazzino di stoccaggio cosa devo mettere come tipo di attività?</p>	<p>Se nell'unità locale NON si svolgono attività che comportano l'obbligo di tenuta del registro (p.es. non sono prodotti rifiuti) l'unità locale NON deve iscriversi</p>
<p>come trasportatore come faccio a compilare unità locale se la stessa è del produttore? bisogna compilarlo come operatore trasportatore con la propria unità locale?</p>	<p>Il trasportatore potrà emettere i FIR per conto dei produttori e lo farà accedendo come trasportatore: non dovrà iscrivere le unità locali dei propri clienti</p>
<p>chi ha un gestionale e usa attualmente VIVIFIR quindi potrà continuare in questo modo giusto?</p>	<p>Dal 13/2/2025 il servizio VIVIFIR cesserà di essere operativo, tranne che per i FIR ex. art. 230 c.5.; le sue funzionalità saranno disponibili all'interno del RENTRI. Quindi la risposta è negativa: l'impresa potrà continuare ad utilizzare un sistema gestionale, che dovrà essere adeguato a quanto previsto dal DM 59/2023, dovrà iscriversi al RENTRI e vidimerà digitalmente i FIR avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p>Azienda che effettua attività di manutenzione presso clienti privati. Come unità locale di produzione del rifiuto bisogna inserire la sede dell'azienda o del cliente privato?</p>	<p>In sede di emissione del FIR l'operatore indicherà come luogo di produzione il sito ove è stato prodotto il rifiuto</p>



<p>laddove scelga il servizio di compilazione Rentri i FIR saranno vidimati ad ultimazione della compilazione?</p>	<p>Premesso che i FIR dovranno essere sempre e comunque vidimati digitalmente tramite il RENTRI, la vidimazione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali e il RENTRI -utilizzando i servizi di supporto per la compilazione e successiva vidimazione -stampando il FIR "vuoto" già vidimato per poi compilarlo manualmente
<p>Se voglio un blocco di FIR da vidimare e poi scaricare manualmente come si fa ?</p>	<p>Premesso che i FIR dovranno essere sempre e comunque vidimati digitalmente tramite il RENTRI, quanto richiesto può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali e il RENTRI -stampando il FIR "vuoto" già vidimato per poi compilarlo manualmente
<p>esiste interoperabilità tra RENTRI e gestionali per la registrazione dei rifiuti in ingresso e uscita o è previsto che ci sarà in futuro se ora non è presente?</p>	<p>L'interoperabilità tra i sistemi gestionali e il RENTRI è prevista dal D.lgs. 152/2006 ed è già operativa in ambiente demo. I produttori di software dovranno integrare i propri sistemi gestionali con i servizi resi disponibili tramite il portale https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=home</p>
<p>Se sono un'impresa con più UL, alcune iscritte perché devo tenere il registro di carico e scarico come produttore, altre non iscritte in quanto non devo tenere il registro, come posso registrarle in RENTRI per poter emettere in FIR se non le iscrivo per tenere il registro ?</p>	<p>Dovrà accedere all'area ISCRIZIONE per iscrivere le unità locali dove tiene il registro e all'Area produttori non iscritti per accreditare (è una procedura molto ridotta) le UL che non devono tenere il registro</p>
<p>Quale può essere un motivo per annullare il FIR?</p>	<p>Il FIR potrà essere annullato laddove, ad esempio, dopo la sua emissione la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore venga annullata.</p>
<p>Un FIR vidimato per essere utilizzato in un secondo tempo? Ad esempio avere dei FIR per emergenze nel senso di messe in sicurezza in emergenza/recuperi da incidenti o cose simili? Non sempre noi sappiamo quando ci serviranno i FIR e può succedere anche in momenti in cui in ufficio non è presente nessuno</p>	<p>È possibile produrre dei FIR vidimati da utilizzare in caso di emergenza</p>
<p>il trasportatore può emettere i formulari oppure devono essere emessi solo ed esclusivamente dal produttore?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore</p>
<p>Quanti FIR vuoti si possono vidimare?</p>	<p>Non sono previsti limiti al numero di FIR vuoti che possono essere vidimati</p>
<p>Nel compilare il FIR posso scrivere solo il destinatario e il trasportatore e vidimare ?</p>	<p>Il servizio di supporto per l'emissione del FIR rende possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilare il FIR per la successiva vidimazione: in questo caso devono essere inseriti tutti i dati obbligatori (tranne quelli di conducente, mezzo e targa, noti solo alla partenza) -stampare il FIR "vuoto" già vidimato per poi compilarlo manualmente
<p>Il FIR può essere vidimato vuoto e usato in un giorno successivo</p>	<p>Il FIR vidimato e stampato vuoto per essere utilizzato in un secondo tempo</p>



<p>Nel caso in cui il FIR venisse portato dal trasportatore e il produttore non dispone di FIR come si procede</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore</p>
<p>Se il trasportatore ed il produttore sono gli stessi.. come si procede?</p>	<p>Il FIR viene compilato regolarmente inserendo il medesimo nominativo in entrambi i riquadri</p>
<p>Un rivenditore di elettrodomestici deve iscriversi?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività commerciali sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: i propri sistemi gestionali; i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>
<p>Uno studio di consulenza ambientale può iscriversi direttamente i suoi clienti al RENTRI?</p>	<p>L'operatore può incaricare una persona fisica, interna o esterna all'organizzazione, all'utilizzo del RENTRI, compresa la pratica di iscrizione. Il primo accesso che prevede l'accreditamento dell'impresa deve essere effettuato dal rappresentante dell'operatore</p>
<p>Il destinatario cosa deve compilare nel FIR ?</p>	<p>il destinatario deve compilare il FIR inserendo i dati di sua competenza, nella sezione 12 del FIR: accettazione o respingimento, data e ora di arrivo, quantità accettata o respinta.</p>
<p>Non ho capito quando si utilizza i dati si riferiscono al detentore</p>	<p>si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta</p>
<p>Azienda di trasporto con sede legale (dove non si producono rifiuti) e 3 unità locali. Su quale unità locale devo indicare il trasporto? dove sono iscritti i mezzi o dove realmente partono e parcheggiano i mezzi o ancora direttamente sulla sede legale?</p>	<p>Il trasporto verrà associato alla sede dove è attivo il registro di carico e scarico riferito a quella attività</p>
<p>un intermediario incaricato dal produttore nell'operare sul Rentri può emettere il FIR per suo conto?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>
<p>posso vidimare un FIR e lasciarlo vuoto per eventuale successivo utilizzo e se rimane in bianco cosa succede</p>	<p>Il FIR vidimato e stampato vuoto può essere utilizzato in un secondo tempo</p>



<p>come viene emesso un FIR a seguito di produzione di rifiuto in un luogo di produzione che non è unità locale e la cui produzione non era prevista es nel caso di rifiuti da manutenzione presso altra impresa?</p>	<p>La situazione è assolutamente identica a quella odierna: il produttore produrrà il FIR oppure richiederà al trasportatore di farlo per proprio conto. Come avviene oggi il trasportatore potrà disporre di FIR vidimati in bianco da utilizzare in queste circostanze</p>
<p>il FIR chi deve emetterlo? lo decide qualcuno?</p>	<p>Chi deve emettere il FIR lo "decide" la legge: nel caso specifico il DM 59/2023 stabilisce che, ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>
<p>Per la compilazione del FIR da parte del trasportatore il Rentri può fare una ricerca da produttore già presente oppure dovranno inserirli manualmente per ogni FIR. Lo chiedo perché con la MICRORACCOLTA questo diventerebbe estremamente lungo.</p>	<p>Il servizio di supporto per l'emissione del FIR non prevede la possibilità di recuperare i nominativi dei produttori.</p>
<p>Esiste anagrafica destinatari / trasportatori nell'area di supporto x compilare i IFIR ?</p>	<p>Il servizio di supporto per l'emissione del FIR non prevede la possibilità di recuperare i nominativi dei destinatari e dei trasportatori.</p>
<p>la data esatta ed ufficiale dell'ingresso del Rentri esiste o non ancora?</p>	<p>La data è stata stabilita dal D.M. 59 del 3 aprile 2023. Sugeriamo di consultare la presentazione disponibile in https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/search?query=soggetti%20delegati&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# per maggiori informazioni</p>
<p>Sto simulando la compilazione FIR in area DEMO. Ma non funziona ancora - me lo confermate?</p>	<p>La compilazione FIR in ambiente DEMO è operativa e funzionante dal 16/4/24</p>
<p>Sono un'azienda edile ed ho un cantiere ho subappaltato i lavori di smaltimento rifiuti ad un'altra azienda. in questo caso io devo iscrivermi al portale inserendo il cantiere e far iscrivere anche il subappaltatore che si occupa di smaltimento?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. In questo caso quindi l'azienda edile iscriverà l'unità locale (o le unità locali) presso la quale tiene il registro di carico e scarico sul quale sono annotati i rifiuti prodotti nei diversi cantieri. Iscriverà il singolo cantiere solo se presso di esso si tiene un registro di carico e scarico Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p>
<p>ma se fa il primo accesso il legale rapp. gli incaricati hanno il suo ok per operare ma perché dobbiamo usare un nostro dispositivo d'identità ?</p>	<p>Ogni accesso deve essere effettuato con identità digitale.</p>
<p>ma come fa il produttore a sapere i numeri di autorizzazione del destinatario?</p>	<p>Il produttore ha la responsabilità di conferire i rifiuti a destinatari autorizzati e quindi deve ottenere questa informazione.</p>



Inserendo il codice fiscale il sistema non riesce a reperire le informazioni per quanto riguarda il destinatario?	Il servizio di supporto non prevede il recupero di informazioni da fonti esterne.
I rifiuti che noi produciamo vengono prodotti per la maggior parte nei cantieri edili e poi vengono trasportati e consegnati nei centri di smaltimento. Per questo trasporto devo elaborare il FIR. Quindi il cantiere diventa unità locale?	Il cantiere non è unità locale ma luogo di produzione diverso dall'unità locale da indicare nel FIR
Esiste una rubrica in cui salvare trasportatori e destinatari abituali?	Il servizio di supporto non rende disponibile una rubrica nella quale salvare trasportatori e destinatari abituali
L'associazione di categoria che si iscrive (tramite la firma del proprio legale rappresentante) può iscriverne l'impresa che da la delega? O è il titolare dell'impresa che una volta registratosi delega l'associazione all'interno della propria area?	Le soluzioni prospettate sono entrambe possibili: l'associazione può iscriverne l'impresa delegante (che deve confermare la delega) oppure l'impresa nella propria pratica di iscrizione può delegare l'associazione (che deve confermare la delega)
Le Unità Locali da iscriverne al RENTRI dovranno coincidere con la visura camerale societaria?	Devono iscriversi le unità locali che svolgono attività per le quali tale iscrizione è obbligatoria (quindi non necessariamente tutte le Unità Locali). Le unità locali vengono selezionate dall'elenco estrapolato dal registro imprese oppure possono essere inserite manualmente laddove si tratti di siti ove l'impresa detiene un registro di carico e scarico che non sono iscritte come unità locali.
il sistema consente di recuperare i dati dei soggetti trasportatore e impianto smaltimento dalle banche dati esistenti? (albi e registro?)	Il servizio di supporto non consente di recuperare i dati dei soggetti trasportatore e intermediario da altre banche dati
Si possono inserire più intermediari?	Sì, si possono inserire più intermediari
Si può usare anche la CNS per l'accesso oppure solo lo spid?	Si può usare anche la CNS
Se sono produttore i dati di destinatario e trasportatore non li trova in automatico tra quelli registrati su RENTRI digitando solo il loro codice fiscale?	Il servizio di supporto non fornisce una gestione anagrafica dei clienti/fornitori dell'operatore
Un'azienda produttrice di rifiuti che riceve il formulario e il FIR dalla società di trasporto/detentore deve compilare ugualmente la sezione del FIR(vidimazione) del trasportatore del detentore?	Il produttore può chiedere al trasportatore di procedere per proprio conto alla vidimazione ed emissione del FIR; in quel caso il produttore dovrà firmare i dati di sua competenza già inseriti dal trasportatore.
Il sistema inserendo il codice fiscale degli operatori iscritti al Renti (destinatario trasportatore ecc.) non inserisce automaticamente i loro dati ?	non vi è un accesso alla Banca Dati degli iscritti
le autorizzazioni del trasportatore e impianto di destino mi sembra di capire non vengono prese in automatico e se vengono indicate errate cosa succede?	Le autorizzazioni non vengono riprese dalla Banca Dati: è responsabilità del produttore conoscere lo stato autorizzatorio del soggetto al quale conferisce i rifiuti



I rifiuti che noi produciamo vengono prodotti per la maggior parte nei cantieri edili e poi vengono trasportati e consegnati nei centri di smaltimento. Per questo trasporto devo elaborare il FIR. Quindi il cantiere diventa unità locale?	Nel FIR il cantiere sarà indicato come luogo di produzione diverso dall'unità locale.
Come posso emettere il FIR se sono un'azienda che si deve iscrivere entro il 14 agosto 2025 ma comunque dal 13 febbraio 2025 devo emettere il FIR? Mi registro momentaneamente come operatore non obbligato all'iscrizione?	L'azienda deve temporaneamente registrarsi come "produttore non iscritto"
perché verificato in partenza? sui VI.Vi.FIR è indicato peso da verificare a destino Quindi peso verificato a destino non c'è più ma si chiama verificato alla partenza ?	Il modello allegato al DM 59/2023 riporta l'indicazione "verificato in partenza" che deve essere barrata se il produttore dispone degli strumenti per verificare il peso del rifiuto al momento dell'uscita dell'impianto
ma i dati del destinatario e del trasportatore vanno scritti a mano ogni volta? non li fornisce il sistema?	IL servizio di supporto non gestisce l'anagrafica dei clienti / fornitori e non viene costituita una Banca Dati accessibile
Che significa che il peso è verificato in partenza? vale a dire che il produttore possiede una pesa metrologicamente certificata?	Il modello allegato al DM 59/2023 riporta l'indicazione "verificato in partenza" che deve essere barrata se il produttore dispone degli strumenti per verificare il peso del rifiuto al momento dell'uscita dell'impianto
se nel FIR compilato digitalmente viene inserito il trasportatore errato una volta stampato è possibile correggere a mano e indicare nelle annotazioni la correzione come già si fa? O bisogna emettere un nuovo FIR corretto?	È opportuno emettere un nuovo FIR corretto
I dati delle analisi non sono obbligatorie	Il campo analisi va barrato se, nei casi previsti dalla legge, si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.
Per quanto riguarda la compilazione del FIR va eseguito solo dal produttore del rifiuto oppure lo stesso potrebbe chiederlo di farlo all'impresa di trasporto?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore
Cosa intendente per provenienza?	il produttore deve classificare il rifiuto in relazione all'origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 allegata alle istruzioni per la compilazione del registro, che potete consultare all'indirizzo https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario
attualmente è il trasportatore a compilare per noi i FIR. Possiamo continuare a fare in questo modo anche con il RENTRI?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore



<p>l'obbligo di iscrizione per i trasportatori è solo per chi è iscritto in cat. 5 (rifiuti pericolosi) giusto?</p>	<p>I trasportatori di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.</p> <p>Registri cronologici di carico e scarico</p> <p>I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.</p> <p>Formulario di trasporto rifiuti (FIR)</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti alla trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi, a partire dal 13 febbraio 2026. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.</p>
<p>Mi è parso di capire che i servizi di supporto consentono la trasmissione del FIR senza l'indicazione del peso? non è contraria alla normativa?</p>	<p>I servizi di supporto non consentono l'emissione del FIR senza l'indicazione del peso</p>
<p>Come Studio Professionale possiamo gestire noi il registro RENTRI per conto di clienti terzi? Non siamo iscritti a nessuna Associazione</p>	<p>I delegati sono solo: Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006</p> <p>Quindi lo studio professionale non può operare in quanto delegato.</p> <p>Si ricorda che l'operatore può nominare un incaricato, persona fisica esterna o interna all'organizzazione</p>
<p>Quale numero di autorizzazione del vettore va riportata? La posizione generale dell'azienda all'ANGA (ad es. TSXXXXXX) o il protocollo del decreto principale per la categoria di trasporto interessata (ad es 12345/2024)? Evidenzio che dopo l'emissione del decreto ai iscrizioni spesso le aziende hanno anche un numero notevole di decreti di variazione vanno indicati o va messo un generico smi?.</p>	<p>Il numero di iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale Gestori, per esempio TS/123456</p>
<p>la sezione ANALISI è obbligatoria? Devo compilarla per forza a mano o posso lasciarla in bianco?</p>	<p>Il campo analisi va barrato se, nei casi previsti dalla legge, si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.</p>
<p>Rentri effettua il controllo sulle targhe degli automezzi se sono iscritti o meno?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per l'emissione del FIR, non svolge un'attività di un sistema di verifica delle targhe degli automezzi</p>



<p>Quello che non mi è chiaro è: un produttore di rifiuti è OBBLIGATO ad iscriversi al RENTRI da quando?</p>	<p>L'obbligo e le tempistiche di iscrizione sono stabiliti dall'articolo 15 del D.M. 59/2023. Sugeriamo di consultare la scheda informativa https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzUxOTIsLA==&query=termini%20per%20l%27iscrizione&idProduct=RENTRI&userRole=renriud</p>
<p>Tutte le info su destinatario e trasportatore al momento sono inserite dal trasportatore stesso e li troviamo . Poi dovremo farlo noi?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore</p>
<p>Il "Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto" indica che il produttore deve compilare la PROVENIENZA DEL RIFIUTO unicamente nei casi di conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario oppure di conferimento in area privata. Invece se non erro la compilazione del campo PROVENIENZA DEL RIFIUTO è obbligatoria è corretto?</p>	<p>La compilazione del riquadro "Provenienza del rifiuto" è richiesta al produttore nel solo caso di conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario oppure di conferimento in area privata. La compilazione del riquadro è invece obbligatoria per il destinatario e per l'intermediario.</p>
<p>Una volta entrato in essere l'obbligo di iscrizione a RENTRI se un'azienda è iscritta alla sezione DEMO deve iscriversi di nuovo oppure no? !</p>	<p>L'iscrizione in area DEMO non consente di adempiere all'obbligo di legge: quindi l'operatore dovrà iscriversi</p>
<p>E' possibile duplicare un FIR già emesso in caso di viaggi uguali tra loro?</p>	<p>Premesso che ogni FIR deve essere vidimato digitalmente, il servizio di supporto non consente di duplicare un FIR</p>
<p>siamo una srl iscritta all'ANGA cat 2-bis per la compilazione da parte del trasportatore (nel ns caso operaio con mezzo aziendale) dobbiamo inserire i propri dati nella sezione incaricati</p>	<p>NO, se il produttore chiede al trasportatore di emettere i FIR per proprio conto NON deve inserire i dati del trasportatore nella sezione incaricati.</p>
<p>se annulliamo la vidimazione resta una bozza comunque del formulario?</p>	<p>L'annullamento non cancella il FIR già vidimato ma ne conserva traccia con lo stato di annullato</p>
<p>Come si correggono gli errori sul FIR che vengono rilevati dopo la vidimazione o dopo la partenza del rifiuto?</p>	<p>Nel caso di errori rilevati dopo la vidimazione e prima della partenza è opportuno vidimare ed emettere un nuovo FIR.</p>
<p>E' possibile compilare parzialmente il FIR con solo i dati di produttore e trasportatore? O i dati obbligatori sono da inserire tutti (luogo di produzione e destinatario)?</p>	<p>Se si sceglie di compilare il FIR utilizzando il servizio di supporto devono essere compilati tutti i dati tranne quelli che vengono comunicati alla partenza (targa conducente)</p>
<p>mi scusi dove si trova la spunta del peso da verificare a destino?</p>	<p>Il FIR contenuto nel DM 59/2023 non prevede un campo "peso da verificare a destino" ma il campo "verificato in partenza" che va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore</p>
<p>l'emissione FIR controlla gli automezzi inseriti se sono iscritti all'albo?</p>	<p>non viene effettuato un controllo dell'iscrizione all'albo degli automezzi</p>



<p>La compilazione del FIR deve essere effettuata da un unico soggetto (produttore o trasportatore) oppure è prevista la possibilità che ognuno compili le sezioni di propria competenza? Ad esempio in un FIR emesso dal produttore (con i dati del rifiuto prodotto) il trasportatore può inserire targhe/autista e il destinatario può inserire l'indirizzo dell'impianto di destinazione e l'autorizzazione/operazioni nel caso ne abbia più di una?</p>	<p>Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Quindi il trasportatore integrerà le informazioni relative a conducente e mezzo/targa mentre il destinatario inserirà le informazioni relative al peso verificato a destino e all'esito del conferimento. L'inserimento dei dati completi del destinatario (ragione sociale, indirizzo, autorizzazione, attività) è responsabilità del produttore: non vi sono modifiche rispetto a quanto già vigente.</p>
<p>Noi facciamo raccolta e trasporto di rifiuti e di solito emettiamo noi i FIR per i clienti. Possiamo sempre farlo ?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore</p>
<p>È possibile stampare n FIR vuoti da compilare poi a mano o mi permette solo la stampa di un singolo FIR? posso emettere 10 FIR precompilati e vidimarli?</p>	<p>È possibile stampare n FIR vuoti da compilare poi a mano</p>
<p>Quante copie dobbiamo dare al trasportatore? Rimane ancora valido il numero di copie FIR attuali?</p>	<p>Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto</p>
<p>il portale non fa alcun tipo di controllo sull'unità di misura scelta nel formulario per es. accetta un rifiuto solido con unità di misura litri?</p>	<p>Il servizio di supporto non effettua alcuna verifica di coerenza tra il codice CER e l'unità di misura: tale verifica è di competenza del produttore</p>
<p>si possono emettere più FIR in date successive e poi vidimarli in tempi successivi senza rispettare la cronologia d'emissione?</p>	<p>L'emissione del FIR richiede che preliminarmente il FIR sia stato vidimato</p>
<p>per l'accesso deve essere sempre utilizzato lo SPID del Rappresentante ? Oppure successivamente può essere utilizzato lo spid dell'incaricato ?</p>	<p>Può essere utilizzato lo spid dell'incaricato</p>
<p>invece se l'operatore è inserito manualmente in un FIR e successivamente si emette un altro FIR con lo stesso operatore il sistema ha in memoria i dati precedenti o si devono inserire nuovamente?</p>	<p>Il servizio di supporto non gestisce un archivio clienti/fornitori</p>
<p>Nel caso di delega ad operare al soggetto esterno la Pec non è necessaria per le unità operative? Attualmente non esistono le Pec per le nostre u.o.</p>	<p>La Pec viene inviata all'indirizzo ufficiale indicato al registro delle imprese</p>



Se sono già in possesso di FIR vidimati prima dell'iscrizione al RENTRI posso continuare ad utilizzarli?	dal 13 febbraio 2025 non potranno più essere utilizzati i FIR attualmente vigenti
Può essere annullato un formulario già emesso?	Si può essere annullato un formulario già emesso
Noi che recuperiamo e smaltiamo rifiuti dove dobbiamo accedere per compilare il FIR?	Nel caso di FIR cartaceo il destinatario (impianto di recupero o smaltimento) riceverà dal trasportatore un FIR in formato cartaceo che dovrà, analogamente a quanto avviene oggi compilare nelle parti di sua competenza e trattenere la seconda copia del FIR. Sarà poi il trasportatore a trasmettere la riproduzione della copia firma al produttore. Non vi è alcuna modifica rispetto al regime attuale.
la quarta copia la deve restituire il destinatario finale non il trasportatore	Nel caso di FIR cartaceo, in base all'art. 6 comma 4 del DM 59/2023 il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Nel caso di FIR digitali invece sarà cura del destinatario finale restituire la copia del FIR agli operatori coinvolti
Se sono già in possesso di FIR vidimati prima dell'iscrizione al RENTRI posso continuare ad utilizzarli?	I FIR vidimati prima dell'iscrizione al RENTRI possono essere utilizzati sino al 13/2/2025-
Ma non vi era l'obbligo di inserire tutti i carichi in kg. e quindi anche lo scarico e il FIR per kg? O adesso è possibile scegliere se iscrivere i carichi e gli scarichi e lo stesso FIR in litri?	Si rimanda alla modulistica allegata al D.M. 59/2023 che prevede anche i litri
i produttori iscritti solo per la gestione di rifiuto pericoloso possono emettere i FIR in formato digitale anche per i rifiuti non pericolosi..?	Sarà possibile emettere volontariamente i FIR in formato digitale
La restituzione tramite il portale RENTRI può essere fatta solo se il produttore è iscritto al RENTRI?	No, la restituzione della copia completa del FIR può essere effettuata tramite i servizi messi a disposizione dal RENTRI anche se il produttore non è iscritto al RENTRI: il produttore non iscritto potrà scaricare la copia di sua competenza dall'area pubblica del portale
permarrà il formulario dei rifiuti cartaceo vidimato?	Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. "nuovi modelli"), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare: il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI; i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale. Per la vidimazione digitale del FIR cartaceo: l'operatore iscritto al RENTRI accede al servizio dall'area riservata "Operatori" l'operatore non iscritto al RENTRI accede al servizio dall'area "Produttori di rifiuti non iscritti". La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.



sono un impianto di recupero nonché trasportatore ed intermediario senza detenzione. Generalmente i formulari li compiliamo noi per il produttore in questo caso ogni produttore deve darci la delega su Rentri per poter compilare il FIR per effettuare il ritiro dei rifiuti?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore . Non deve essere data delega attraverso il RENTRI.
il FIR su RENTRI può essere compilato dall'intermediario?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore . Non può essere emesso dall'intermediario
Una volta emesso il FIR è automaticamente vidimato o bisogna fare un ulteriore passaggio?	Una volta emesso il FIR è automaticamente vidimato
Quando viene compilato il FIR devo stampare 2 copie cartacea per inviarlo il rifiuto a smaltimento ?	Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto
la quota di iscrizione annuale è riferita all'anno solare (da giorno a giorno dell'anno seguente) o a quello legale (dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di iscrizione) ?	la quota di iscrizione annuale è riferita all'anno legale (dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di iscrizione)
più precisamente si possono vidimare più FIR vuoti da mandare nei vari cantieri che poi possono utilizzare quando occorre come l'attuale blocco di FIR vidimato dalla CCIAA?	È possibile vidimare più FIR vuoti da mandare nei vari cantieri
successivamente all'emissione del FIR vidimato si possono aggiungere a penne altre info sul formulario del tipo caratteristiche di pericolo o analisi di caratterizzazione e considerarlo valido?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI consente al produttore di scegliere di vidimare e stampare il FIR vuoto, per una successiva compilazione manuale oppure compilare tutti i dati attraverso il servizio di supporto.
La restituzione può essere fatta anche dagli intermediari per i FIR dove lui + stato indicato	La restituzione del FIR cartaceo deve essere effettuata dal trasportatore.
Un'impresa produttrice di rifiuti con un numero di addetti inferiore a 50 che si deve iscrivere al Rentri dal 15/6/25 che emetterà FIR ipotizziamo nel mese di marzo 2025 dovrà accedere al portale ed emettere un FIR digitale pur non essendo iscritta?	L'impresa dovrà registrarsi per emettere un FIR cartaceo utilizzando la funzione di vidimazione digitale.
se un mezzo parte il 12 febbraio per scaricare in impianto il giorno successivo (13/02/2025) come ci si comporta con i formulari?	Sino al 12/2/2025 compreso si utilizzano i vecchi formulari



<p>questa vidimazione sostituisce dunque l'attuale vidimazione di formulari e registri di carico e scarico cartacei presso le camere di commercio?</p>	<p>Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. "nuovi modelli"), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p>arriva una notifica al produttore che sono stati caricate delle copie produttori?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non prevede la produzione di alcuna notifica.</p>
<p>Se siamo produttori e trasportatori dobbiamo trasmettere comunque il FIR attraverso i servizi di supporto ?</p>	<p>Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta; b) posta elettronica certificata; c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
<p>Arriva notifica al produttore quando si riceve restituzione della copia?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non prevede la produzione di alcuna notifica.</p>
<p>Se il FIR viene compilato dal trasportatore nell'area FIR del produttore verrà visualizzata solamente la copia di ricezione uploadata dal trasportatore?</p>	<p>Se il FIR viene compilato dal trasportatore, il produttore disporrà della copia completa del FIR firmata dal destinatario e restituita dal trasportatore. Se il trasportatore utilizza i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI (cosa non obbligatoria) per restituire la copia, allora il produttore potrà visualizzarla e scaricarla dal RENTRI</p>
<p>a cosa serve l'emissione del FIR digitale?</p>	<p>Suggeriamo di consultare la scheda informativa disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMjgsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>Siamo iscritti alla Categoria 2-bis all'Albo Gestori ambientali con più di 10 dipendenti. Siamo obbligati all'iscrizione al RENTRI ?</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.</p>
<p>ma chi ha già attivato il servizio ViViFir potrà comunque continuare ad emettere FIR su quell'applicativo e poi registrarli sul Renti?</p>	<p>Dal 13 febbraio 2025 VIVIFIR cessa di esistere, tranne che per i FIR ex. Art. 230 c.5, e i suoi servizi sono integrati all'interno del RENTRI</p>
<p>Essendo tutto registrato il MUD bisognerà farlo ancora?</p>	<p>A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.</p>



come trasportatore posso fare sempre FIR cartacei ? e consegnare la copia cartacea al produttore ? avendo tanti produttori sarebbe difficile gestire quelli iscritti al Rentri in un modo e gli altri nell'altro oppure siamo obbligati a chiedere ai ns. produttori se sono iscritti al Rentri e di conseguenza per questi fare FIR elettronico ?	Sino al 13/2/2026 tutti i FIR saranno cartacei Da quella data i produttori iscritti al RENTRI dovranno emettere i FIR digitali Gli altri produttori potranno continuare ad emettere i FIR cartacei Quindi dal 13/2/2026 il trasportatore che intende emettere i FIR per i propri clienti, dovrà preliminarmente sapere se il produttore è iscritto o meno.
manca l'informazione peso da verificare a destino (non in partenza) non è più prevista?	La modulistica allegata al DM 59/2023 non prevede il campo "peso da verificarsi a destino" ma prevede il campo "verificato in partenza": quindi il produttore che non conosce il peso e non dispone di sistemi di pesatura autonoma non dovrà barrare alcuna casella.
è possibile emettere i FIR in formato digitale anche per i rifiuti non pericolosi come ad es. CER 17 09 04 e quindi non rientranti ne Rentri o in quel caso ne dovrò usare uno cartaceo a parte	Dal 13/2/2026 il produttore potrà emettere i FIR in formato digitale anche se non obbligato.
quindi l'impianto giorno 13 potrà accettare i vecchi formulari?	L'impianto potrà ricevere i vecchi formulari solo nel caso di trasporti avviati il giorno precedente
eventuali correzioni al formulario possono essere apportate con lettera di rettifica anche dopo la ricezione digitale da parte del produttore della 4° copia?	La possibilità di rettificare dati contenuti nel FIR successivamente alla ricezione della copia completa del FIR trasmessa dal trasportatore è prevista con riferimento al solo esito del conferimento.
quindi il trasportatore che emetta FIR compilato lo invia al produttore il quale avrà dovuto già effettuare le dovute operazioni di carico sul registro vidimato?	La disciplina rimane invariata rispetto a quella odierna: il produttore ha 10 giorni di tempo dall'avvio del trasporto per annotare sul registro di carico e scarico l'operazione di scarico
ma per inviarlo al produttore devo inserire il peso a destino quando va inserito?	Il peso a destino deve essere inserito dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto
il peso verificato a destino non viene caricato dal formulario dal destinatario su VI.Vi.FIR?	In questo momento stiamo parlando di FIR in formato cartaceo e quindi l'inserimento del peso verificato a destino da parte dell'impianto destinatario non può che avvenire sul FIR cartaceo consegnato dal trasportatore e deve precedere la sottoscrizione del FIR con firma autografa da parte del destinatario stesso. Ricordiamo inoltre che VIVIFIR dal 13 febbraio 2025 cessa di esistere, tranne per i FIR ex art. 230 c.5, e i servizi offerti vengono integrati nel RENTRI.
In caso di trasporto transfrontaliero (esportazione) come si gestisce il documento di movimento 1B che sostituisce il formulario (emesso in cartaceo dall'autorità competente)? come si registra in RENTRI?.	In caso di trasporto transfrontaliero è necessario barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono: - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06). - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
ma la circolare del ministero prevedeva la spunta del peso verificato a destino (per alcune casistiche particolari)	La circolare sarà abrogata in data 13/02/2025 fino ad allora è vigente
nel modulo I dicevamo che il FIR andrà rimandato da parte del DESTINATARIO dal 13/02/2026 e non più dal trasportatore. E' corretto?	Esatto ma dal 13/02/2026 e il riferimento è al FIR digitale



<p>Come trasportatore se lo compila il produttore viene rilasciata una copia cartacea al trasportatore e poi rilasciato al destinatario oppure scaricarlo dal Rentri</p>	<p>Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto</p>
<p>I modelli unici per gli spurghisti saranno sempre stampati dalla scrivania telematica?</p>	<p>Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali</p>
<p>potrò per sempre compilare a mano il FIR o successivamente sarà necessario compilarlo online?</p>	<p>Gli iscritti al RENTRI dal 13 febbraio 2026 dovranno compilare il FIR in formato digitale esclusivamente on line. I soggetti non tenuti all'iscrizione potranno continuare a compilare il FIR manualmente.</p>
<p>le autorizzazioni albo gestori e recupero e smaltimento vanno inseriti manualmente ? non c'è una data base di tutte le autorizzazioni da selezionare?</p>	<p>In sede di compilazione del FIR il servizio di supporto non recupera le autorizzazioni da Banche dati esterne.</p>
<p>il FIR vidimato vuoto può essere stampato e compilato a mano? Se sì poi come lo si carica sul portale? Da parte del produttore.</p>	<p>Il FIR cartaceo può essere stampato e compilato a mano. Non deve essere caricato sul portale da parte del produttore. Il trasportatore, che deve restituire copia completa del FIR firmata dal destinatario, potrà restituire tale copia anche (ma non obbligatoriamente) attraverso il RENTRI. In questo solo caso il produttore avrà copia del FIR caricata all'interno del servizio.</p>
<p>da quando non sarà più utilizzabile il VI.Vi.FIR?</p>	<p>Dal 13 febbraio 2025 non sarà possibile utilizzare il VIVIFIR, tranne che nel caso di FIR ex art. 230 c.5</p>
<p>vorrei una informazione: è possibile iscriversi prima di dicembre?</p>	<p>Non è possibile iscriversi prima del 15 dicembre.</p>
<p>la ricezione della copia di ritorno da trasportatore deve sottostare ai 90 gironi come da normativa giusto? il programma segnala se la copia ha superato questa tempistica?</p>	<p>IL trasportatore deve restituire la copia completa del FIR entro 90 giorni dalla data del trasporto. il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non segnala il superamento dei 90 giorni in quanto non è un gestionale</p>
<p>i formulari cartacei in carta chimica saranno ancora validi oppure no?</p>	<p>I FIR cartacei in carta chimica dal 13/2/2025 non potranno più essere utilizzati</p>
<p>Ma come si gestirà il modello unico EER 200304/200306? Non sarà gestito dal RENTRI?</p>	<p>Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali</p>
<p>Ci sarà un numero verde a cui rivolgersi ?</p>	<p>Esiste un servizio di assistenza telematica attivabile dal portale di supporto</p>
<p>Se un'impresa con obbligo di iscrizione ha delle unità locali che producono solo rifiuti urbani deve iscriversi al RENTRI anche queste unità locali? Se intende avvalersi di operatori privati presumo di sì per poter emettere i FIR ma se si avvale del servizio pubblico?</p>	<p>Le unità locali che producono solo rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta non devono iscriversi.</p>



<p>Il peso verificato in partenza esige la disponibilità da parte del produttore di una bilancia certificata?</p>	<p>Il campo "verificato in partenza" va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore</p>
<p>il produttore non può rifiutarsi di emettere il FIR e farlo fare al trasportatore?</p>	<p>L'emissione del FIR è responsabilità del produttore che può chiedere al trasportatore di emetterlo: ma il produttore non può rifiutarsi.</p>
<p>il modello di documento unico per le manutenzioni delle fognature verrà sostituito?</p>	<p>Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali</p>
<p>se la mia azienda ha meno di 50 dipendenti può comunque usare il registro di carico/scarico digitale prima del 15 giugno?</p>	<p>L'operatore con meno di 50 dipendenti può comunque usare il registro di carico/scarico digitale prima del 15 giugno: a questo scopo dovrà iscriversi al RENTRI</p>
<p>Se un'azienda è sotto i 50 dipendenti potrebbe iscriversi subito al Rentri da febbraio 2025?</p>	<p>Un operatore con meno di 50 dipendenti può iscriversi subito al Rentri da febbraio 2025: in questo caso si applicano tutte le regole vigenti per le imprese iscritte.</p>
<p>Da febbraio 2025 i vecchi registri acquistati non saranno più validi?</p>	<p>Dal13 febbraio 2025 i vecchi registri acquistati non saranno più validi e non potranno più essere utilizzati</p>
<p>Quindi posso stampare registri in bianco anche per altre imprese non iscritte accedendo con il mio spid?</p>	<p>La stampa del format cartaceo del registro di carico e scarico che gli operatori dovranno utilizzare prima dell'iscrizione al RENTRI può essere effettuata anche dall'area pubblica del Registro. Ciò premesso si ricorda che il registro cartaceo va vidimato presso la Camera di commercio</p>
<p>Non ho capito. quali dati possono essere compilati dopo la stampa del registro tramite supporto Rentri?</p>	<p>Il quesito non è chiaro si suggerisce di consultare le schede informative presenti nell'area di supporto del sito Rentri, nella categoria Registro di carico e scarico rifiuti</p>
<p>immagino che i nuovi FIR dovranno essere utilizzati anche per le imprese edili. Nel nostro caso che solitamente facciamo svariati viaggi in discarica in una giornata possiamo vidimare più FIR da compilare a mano in una giornata da poter consegnare all'autista? altra cosa noi adesso usiamo i FIR cartacei in 4 copie tre restano a noi e una la ritira il centro di raccolta dei rifiuti con il nuovo FIR come facciamo a lasciare una copia al centro?</p>	<p>Confermiamo che le imprese edili devono utilizzare, come tutte le imprese, i nuovi modelli di FIR E' possibile vidimare più FIR da lasciare all'autista per la compilazione a mano, così come avviene oggi. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore.</p>
<p>noto nuovamente che l'invio della quarta copia resta un passaggio complesso a carico del trasportatore.. quando poteva essere un'opportunità per snellire questo passaggio con un semplice feedback o flusso da parte del destinatario in fase di accettazione del rifiuti..</p>	<p>Quanto da lei segnalato è effettivamente previsto per il FIR digitale: in questo caso il destinatario, una volta ricevuto il FIR può immediatamente trasmettere la copia del FIR digitale al produttore. Nel caso di FIR cartaceo Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario. Nel caso invece di FIR digitale sarà il destinatario a provvedere a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto , una copia del formulario</p>



Impresa edile codice ATECO 41.20.00 con 17 dipendenti è tenuta all'iscrizione al RENTRI?	I soggetti tenuti all'iscrizione sono descritti dalla scheda informativa https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQwNTEsLA==&query=iscrizione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud . Questi soggetti devono iscriversi anche
Possono esserci più registri una stessa Unità Locale?	Si possono essere predisposti più registri per una stessa Unità locale
Il numero dei dipendenti che andranno indicati nella sezione iscrizione operatore al 31/12/2023 si riferisce alle ULA o il numero effettivo dei dipendenti?	Per il calcolo del numero di dipendenti si faccia riferimento a quanto riportato nelle schede informative https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#
Fino al 13/02/2025 si può continuare ad acquistare registri cartacei e vidimarli in Camera di Commercio?	Fino al 13/02/2025 si può continuare ad acquistare registri cartacei e vidimarli in Camera di Commercio
chi ha il registro di carico e scarico vecchio come si deve comportare? si deve annullare il vecchio registro e utilizzare quello nuovo o su può continuare ad utilizzare il vecchio?	Dal 13 febbraio 2025 NON sarà più possibile utilizzare il vecchio registro di carico e scarico
il destinarlo non ha la possibilità di produrre il FIR essendo a conoscenza dei dati del produttore e del trasportatore lasciando in bianco i dati come targa conducente e peso?	L'art. 4 del DM 59/2023 prevede che il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
il produttore che trasporta i propri rifiuti in cat 2 bis spunta sia produttore che trasporto sul registro ?	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.
nel registro digitale indicare il n di registrazione sequenziale al registro cartaceo che viene dismesso è una possibilità o un obbligo?	L'operatore deve garantire la continuità tra il vecchio registro e quello nuovo. Considerato che non è possibile effettuare carichi relativi al periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo modello, l'unico modo per farlo è quello di assicurare che la numerazione delle operazioni sia univoca a livello annuale
siamo una ditta di commercio fiori che produciamo rifiuti biodegradabili codice 200/201 e portiamo i nostri rifiuti nel punto di raccolta rifiuti urbani del comune vorrei sapere se quando inserisco i miei dati come operatore durante la compilazione dell'anagrafica devo mettere produttore e anche trasportatore oppure solo produttore	Premesso che i soggetti che conferiscono rifiuti urbani al servizio di raccolta di rifiuti urbani non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico, se siete produttori iscritti alla categoria 2 bis dell'Albo per il trasporto in contro proprio e vi iscrivete al RENTRI, dovrete indicare unicamente l'attività di produzione
il registro è unico per un produttore che è anche trasportatore?	L'impresa può scegliere come procedere in coerenza e continuità con quanto già adesso fa
Posso iniziare a usare i servizi di supporto (FIR e Registro carico scarico digitali) dal 1/1/25 o devo attendere il 13/2?	per usare i servizi di supporto (FIR e Registro carico scarico digitali) deve attendere il 13/2



Il blocco FIR e il registro devono essere attivati sul sito del RENTRI anche se si usa un gestionale in interoperabilità?	Il blocco FIR e il registro devono essere attivati sul sito del RENTRI anche se si usa un gestionale in interoperabilità: l'attivazione avviene anch'essa mediante servizi interoperanti
Durante la compilazione del formulario vengono effettuati controlli sui dati inseriti quali ad esempio che il codice fiscale del trasportatore coincida con la ragione sociale?	il servizio di supporto non effettua questo controllo
se sono iscritto al Rentri dal 15/12/24 posso utilizzare i vecchi cartacei vidimati fino al 13/02/25 ?	se è iscritto al Rentri dal 15/12/24 DEVE utilizzare i vecchi cartacei vidimati fino al 13/02/25
Ho sentito nominare registro per non pericolosi. Ma il RENTRI chiede di gestire FIR e REGISTRO solo per i rifiuti pericolosi	suggeriamo di consultare la presentazione disponibile sul portale https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# che fornisce risposta al quesito da voi posto
Come funzionerà per i FIR ancora in viaggio alla mezzanotte tra il 12 e il 13/2/2025?	Il trasporto in partenza il 12/2/2025 sarà effettuato con il vecchio modello di FIR
I movimenti inseriti in DEMO scompariranno all'iscrizione ufficiale?	Absolutamente sì: i movimenti inseriti in demo verranno cancellati periodicamente e non saranno conservati
Se la mia azienda ha meno di 50 dipendenti può comunque usare il registro di carico/scarico digitale prima del 15 giugno?	L'azienda può tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale anche prima della scadenza di legge: deve però iscriversi al RENTRI.
il nuovo registro cartaceo dal 13/02/2025 viene vidimato dal Rentri digitalmente o deve essere vidimato dalla camera del commercio?	La vidimazione digitale è prevista per il solo registro tenuto in modalità digitale. Il nuovo registro cartaceo dal 13/02/2025 deve essere vidimato dalla camera del commercio
Se io sono produttore ed uso i servizi del RENTRI mentre il mio trasportatore non usa i servizi RENTRI come faccio a ricevere la 4 ^a copia del FIR? .	Il trasportatore può trasmettere la copia completa del FIR al produttore: con consegna manuale, via PEC o tramite i servizi RENTRI. Il trasportatore che non utilizza il servizio di supporto ma adotta un proprio gestionale dispone dei servizi informatici che, se integrati nel proprio gestionale, consentono di effettuare la trasmissione della copia completa che così viene inoltrata al produttore.
La vidimazione del Registro Cronologico è soggetta a pagamento alla Camera di Commercio come si effettua?!	La vidimazione del registro cronologico in formato cartaceo è soggetta a versamento di diritti alla CCIAA come avviene attualmente
Potete spiegare meglio la differenza tra emissione e vidimazione del formulario?	La vidimazione è una fase dell'emissione del FIR preliminare e necessaria
il blocco sulla data di registrazione è valida per singolo registro digitale creato	il blocco sulla data di registrazione vale sul singolo registro cartaceo
Una volta emesso significa che è automaticamente vidimato?	La vidimazione è una fase dell'emissione del FIR preliminare e necessaria
Posso tenere un unico registro di carico e scarico così come fatto fino ad ora per rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi o dovrò scindere le due cose tenendo quindi registri separati?	È possibile tenere un unico registro di carico e scarico o eventualmente per esigenze aziendali tenerne più di uno



<p>nel caso di rifiuto in ADR c'è un campo dedicato?</p>	<p>Il campo Trasporto ADR va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Classe di pericolo": il campo va compilando riportando le classi di pericolo • "N. ONU": il campo va compilato riportando il Numero ONU. • "Note": il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all'ADR. <p>Il campo "Trasporto ADR" va compilato anche nei casi di "esenzione parziale", ossia "esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto".</p> <p>Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR</p>
<p>i produttori dovranno registrare anche i rifiuti urbani?</p>	<p>I produttori non devono annotare nel registro di carico i rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta</p>
<p>L'incaricato (non delegato) può essere solo un dipendente non un consulente?</p>	<p>L'incaricato è una persona fisica che può essere dipendente o esterna all'impresa</p>
<p>Il tempo utile per ricevere la copia completa del FIR resta sempre entro 3 mesi dallo scarico?</p>	<p>la copia completa del FIR deve essere restituita entro 90 giorni dalla data del trasporto</p>
<p>è possibile selezionare l'unità di misura metri cubi M3 nel registro di carico/scarico?? o solo chili e litri?</p>	<p>L'unità di misura da indicare nei registri di carico e scarico può essere kg o litri.</p>
<p>nel momento in cui mi iscrivo al Rentri non dovrò più compilare il MUD?</p>	<p>Il MUD rimane obbligatorio</p>
<p>Posso inserire in automatico sul registro C/S i FIR emessi tramite RENTRI?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non prevede tale funzionalità</p>
<p>il registro cartaceo è obbligatorio anche quando si passa al registro digitale?</p>	<p>Con il passaggio alla tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico non si dovrà più tenere il registro in formato cartaceo</p>
<p>come si annulla un'operazione di carico e scarico errata?</p>	<p>Si deve effettuare una registrazione di annullamento. Nel caso di utilizzo del servizio di supporto potete consultare il manuale disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzc3MzksLA==&query=iscrizione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>In caso di produzione furori dall'unità locale sul registro si barra la casella RE . Non esiste però alcun campo in cui specificare il Comune del Luogo di produzione del rifiuto diverso dall'unità locale (che è invece presente nel formulario)?</p>	<p>Il modello di registro di carico e scarico non richiede di inserire il luogo di produzione, che è comunque già riportato sul FIR</p>
<p>se io che sono il produttore devo emettere un FIR cartaceo per un trasporto che farò domani mattina posso farlo il giorno prima?</p>	<p>Il produttore può emettere il FIR nei giorni precedenti l'avvio del trasporto.</p>



La data di registrazione dovrà essere maggiore o uguale alla data della registrazione precedente fatto salvo questo e nel rispetto delle tempistiche di legge è lecito inserire una data di registrazione precedente alla data odierna?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro digitale consente di inserire una data di registrazione antecedente alla data odierna, che dovrà essere successiva comunque a quella della registrazione precedente.
ma quando faccio una registrazione sul registro C/S non si indica il numero del formulario?	In sede di registrazione di uno scarico è necessario inserire, al momento della registrazione o successivamente ad essa con una operazione di rettifica, il numero del FIR
Vale sempre la regola per cui devo registrare l'operazione di carico/scarico entro 10 giorni?	I tempi per le annotazioni dei movimenti rimangono quelli stabiliti dall'art. 190 del D.lgs. 1251/2006 e quindi 10 giorni per i produttori.
ma non ho capito : chi ha un gestionale potrà compilare il FIR con il gestionale e poi vidimare con RENTRI come praticamente fai con VI.Vi.FIR oppure il formulario devo gestirlo da Rentri?	Il Rentri mette a disposizione il servizio di vidimazione, mediante interoperabilità, per gli operatori che utilizzano i propri gestionali.
come faccio a scaricare i carichi che ho nel registro cartaceo quando userò quello digitale?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro digitale prevede che in sede di scarico dovrà essere inserito il riferimento (numero progressivo) al movimento di carico già inserito nel registro cartaceo; le quantità dovranno essere anch'esse indicate manualmente
Come si registra un FIR che parte da Cantiere e arriva in discarica senza passare per l'unità locale ?	Il FIR dovrà riportare il luogo di produzione del rifiuto che sarà diverso dall'unità locale. Per la registrazione sul registro si attua la normativa vigente
Nel caso in cui le aziende abbiano software gestionale interne per citarne uno come esempio Prometeo si può effettuare l'importazione dei dati?	Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale: a) con i propri gestionali; b) con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Quindi non è prevista alcuna "importazione": chi utilizza un software gestionale continuerà a farlo
l'operazione di carico può essere registrata solo in kg??	L'operazione di carico può essere registrata in kg o litri.
ma le giacenze del vecchio registro cartaceo allora che fine fanno se nello smaltimento vengono ripresi solo i carichi fatti nel registro digitale?	Le quantità caricate sul registro cartaceo dovranno essere inserite manualmente nel movimento di scarico effettuato nel registro tenuto in formato digitale.
I carichi fatti su registro cartaceo (ad esempio a gennaio 2025) li posso/devo scaricare su registro digitale? Devo anche registrarli sul registro cartaceo che mi è rimasto in sede e che riportano l'indicazione dei carichi di esempio del gennaio 2025?	I carichi fatti prima del 13 febbraio 2025 andranno inseriti nel registro di carico e scarico cartaceo. Lo scarico a partire dal 13/02/2025 sarà effettuato sul registro digitale; prima di tale data verrà effettuato sul registro di carico e scarico cartaceo
quindi se io ho una giacenza a inizio anno come faccio a segnalarla nello scarico?	Le quantità caricate sul registro cartaceo dovranno essere inserite manualmente nel movimento di scarico effettuato nel registro tenuto in formato digitale.
cosa significa nella slide 183 che il sistema non gestisce le giacenze??? significa che posso scaricare più di quanto ho in giacenza e quindi il sistema mi lascia serenamente commettere un errore così grosso?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale ha caratteristiche e funzionalità basiche e non prevede controlli e verifiche tipiche di un sistema gestionale



Se la quantità dei carichi non coincide con quella effettivamente rilevata allo scarico il sistema consente di inserire il peso effettivo allo scarico?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale somma, in sede di scarico, le quantità contenute nei movimenti di carico ma consente di modificarle
non vengono più inseriti lo stato fisico e la pericolosità? come faccio a distinguere due carichi ma magari uno liquido e uno solido?	Il modello allegato al DM 59/2023 prevede l'inserimento obbligatorio delle informazioni su stato fisico e pericolosità
posso usare i FIR cartacei e usare sul RENTRI solo il registro di C/S digitale?	L'obbligo di tenere il registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione al RENTRI: i FIR potranno essere emessi in formato cartaceo, con il nuovo modello, e vidimati digitalmente dal 13 febbraio 2025. I soli iscritti al RENTRI dal 13/2/2026 dovranno emettere il FIR in formato digitale.
Il registro su RENTRI può iniziare dall'operazione nr 1 o deve partire dal nr successivo all'ultima movimentazione indicata su registro cartaceo?	Si deve partire dal nr successivo all'ultima movimentazione indicata su registro cartaceo
Non ho capito se c'è un sistema per verificare il totale che ho caricato nel registro per un determinato codice CER prima di generare lo scarico	Il servizio di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale dispone di funzionalità limitate ed ha l'unico obiettivo di fornire un supporto agli utenti che non hanno ancora adottato un sistema gestionale. Pertanto il servizio non effettua tali controlli tipici di un sistema gestionale.
la quantità dei carichi su registro cartaceo come farà ad essere riportata sullo scarico totale? non è stato chiaramente esposto	Le quantità caricate su registro cartaceo dovranno essere inserite manualmente nel movimento di scarico effettuato nel registro tenuto in formato digitale.
Se un produttore dispone di un deposito autorizzato (R13 o D15) asservito alla produzione è possibile prendere in carico il rifiuto direttamente sul registro del deposito autorizzato?	Si rimanda alle istruzioni per la compilazione del registro disponibili all'indirizzo https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario
Se scarico due registrazioni di carico il peso fa le somme da solo o no?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro digitale somma, a parità di CER, codice di pericolo, e stato fisico, somma le quantità inserite nei carichi
è possibile modificare il numero progressivo della registrazione? per inserire il numero progressivo successivo all'ultimo numero del registro cartaceo	I numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili
Vengono effettuati controlli sulla coerenza dei dati inseriti nel formulario e nel registro? Ad esempio che coincidano le caratteristiche di pericolo HP riportate sul formulario e nell'operazione di scarico nel registro?	Il servizio di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale dispone di funzionalità limitate ed ha l'unico obiettivo di fornire un supporto agli utenti che non hanno ancora adottato un sistema gestionale. Pertanto il servizio non effettua tali controlli tipici di un sistema gestionale.
è possibile gestire il carico e scarico contestuale?	Se per registro di carico e scarico contestuale intende quello che devono tenere i trasportatori e gli intermediari la risposta è positiva



<p>presumo inoltre che per chi compila il registro con gestionale sarà attivata una modalità per trasferire il registro a RENTRI giusto?</p>	<p>La trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali avviene mediante interoperabilità tra sistemi informativi, già pienamente attiva secondo le specifiche disponibili sul portale RENTRI dall'aprile 2024.</p> <p>La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali correttamente configurate e per i registri cronologici di carico e scarico per i quali sono stati registrati i movimenti.</p> <p>I sistemi gestionali degli operatori accedono ai servizi utilizzando l'identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.</p> <p>La trasmissione è relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti; · alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico. <p>Il RENTRI attribuisce un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che l'operatore recuperi tali numeri per allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI e avere contezza dell'avvenuta trasmissione di tutti i movimenti. Il numero univoco attribuito dal RENTRI deve quindi essere acquisito dai sistemi gestionali ma non comporta la necessità di aggiornare la registrazione del movimento.</p> <p>Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili tramite il RENTRI e consentono sia di effettuare la comunicazione dei dati, che la consultazione di quelli già trasmessi. La consultazione può avvenire in ogni caso anche mediante l'accesso all'area riservata agli operatori sul portale RENTRI.</p> <p>L'annotazione dei dati nel registro cronologico di carico e scarico e la trasmissione dei dati al RENTRI sono operazioni distinte.</p> <p>La prima avviene con le tempistiche previste dall'art. 190 del D.lgs 152/2006, mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione del movimento oppure nel caso di soggetti delegati, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.</p>
<p>Potreste chiarire per piacere cosa si intende per i servizi di supporto non tengono conto delle giacenze?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in modalità digitale non calcolano automaticamente le giacenze</p>
<p>se io porto via un carico in due fasi esempio un carico parziale. Nel momento in cui io ho spuntato una prima volta il carico non è più possibile recuperare per la parte mancante?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in modalità digitale consente di gestire scarichi parziali</p>



Unità Locale. L'impresa edile in categoria 2bis (produzione e trasporto di propri rifiuti non pericolosi) in fase di registrazione indicherà come unità locale la sede legale? Operando sempre su cantieri diversi saranno diversi i luoghi di produzione del rifiuto	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione. I cantieri saranno considerati nei FIR come siti di produzione
se il carico che indico alla consegna al trasportatore è diverso da quello verificato?	la registrazione del peso verificato a destino può essere inserita successivamente con una operazione di rettifica
come si rettifica sul registro?	Le istruzioni per la compilazione del registro prevedono la possibilità di effettuare una registrazione di rettifica di una registrazione precedentemente effettuata. Il servizio di supporto per la tenuta del registro di carico e scarico consente di effettuare tale registrazione.
ma io ad esempio non aspetto l'esito del peso registro lo scarico e dopo annoto la quantità effettivamente risultata a destino nel digitale posso fare lo stesso e riprendere la registrazione successivamente? anche perché comunque bisogna andare avanti con gli altri carichi.	la registrazione del peso verificato a destino può essere inserita successivamente con una operazione di rettifica
Il carico e scarico può avvenire contestualmente?	La registrazione contestuale delle operazioni di carico e scarico è prevista unicamente per il profilo trasportatore e per il profilo intermediario.
Il peso caricato è stimato?	Il peso caricato è sempre considerato come stimato a meno che l'utente non barri la casella "peso verificato in partenza"
quando creo il registro elettronico viene vidimato automaticamente?	La vidimazione digitale viene effettuata dal RENTRI al momento dell'apertura del registro
Ogni quanti giorni bisogna fare una registrazione di stoccaggio provvisorio indicando la quantità in giacenza ad una determinata data?	L'impianto di trattamento dei rifiuti deve rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche. Quindi non vi sono tempistiche stabilite per l'effettuazione della registrazione.
Quindi io continuo a vedere tutti i carichi anche quelli già scaricati	Il servizio di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale prevede che l'utente possa vedere tutti i carichi oppure escludere dalla visualizzazione i carichi ai quali è stato già associato uno scarico
Nel caso in cui avessi in carico più rifiuto rispetto a quello che andrò a scaricare come devo comportarmi	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in modalità digitale consente di inserire un nuovo movimento di scarico
E se poi il peso allo scarico cambia?	Deve inserire il peso verificato a destino con una operazione di rettifica
se devo scaricare solo un acconto del rifiuto come gestisco il quantitativo da smaltire?	Il servizio di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale consente di gestire scarichi parziali
cioè se nel FIR è indicato 300 kg e a destino è verificato per un carico diverso come si registra? o meglio come rettifico sul registro?	Deve inserire una registrazione di rettifica nella quale inserisce l'esito del conferimento
Il peso indicato nello scarico può non coincidere con quello verificato a destino. Questa discrepanza dove viene annotata?	Deve essere inserita un'operazione di rettifica inserendo l'esito del conferimento



Se non ho capito male Ogni volta che si va a scegliere i carichi da associare allo scarico mi vengono riproposti tutti?	Il servizio di supporto rende disponibili tutti i carichi precedentemente inseriti: l'utente può scegliere di non visualizzare i carichi per i quali sono già stati inseriti scarichi
per effettuare uno scarico è necessario che il carico precedente a cui si riferisce l'operazione deve prima essere già stato trasmesso a RENTRI o la trasmissione si può fare anche dopo?	Per effettuare uno scarico non è necessario che il carico ai cui si riferisce l'operazione sia già stato trasmesso a RENTRI
Gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi restano esentati dai registri di carico e scarico o è cambiato qualcosa? .	Si rimanda per una puntuale analisi degli obblighi per gli imprenditori agricoli alla presentazione disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQwNjAsLA==&query=imprenditori%20agricoli&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
quindi la registrazione avviene con spid dell'azienda (ossia legale rappresentante) e gli incaricati (magari 1 o più dipendenti) accedono con lo spid del legale rappresentante?	Gli incaricati accedono con la propria identità digitale
emissione del FIR è obbligo del produttore o può continuare ad essere emesso dal destinatario/trasportatore?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
nel caso ci siano due carichi di 22 e 55kg ma faccio lo scarico di solamente 30kg e dunque i rimanenti kg che rimangono sull'ultimo carico come faccio a scaricarli?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in modalità digitale consente di inserire un nuovo movimento di scarico e quindi di effettuare scarichi parziali
è possibile effettuare scarichi PARZIALI sul totale caricato?	Il servizio di supporto consente di effettuare scarichi parziali
con il RENTRI si andrà gradualmente verso il decadimento della produzione del MUD??	A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.
RENTRI prevede l'inserimento qualora presente di un secondo Intermediario senza detenzione?	Si è prevista tale possibilità
Posso individuare dei sub incaricati anche per i singoli registri vidimati e creati? per es. per una o più U.L.?	Può individuare dei sub incaricati per singola UL o per più UL. Non per uno o più registri
Il produttore può ricevere il FIR pre compilato dallo smaltitore?	Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Se il peso in carico non corrisponde in caso di perso verificato a destino cosa faccio?	L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità:



<p>se il peso verificato a destino è diverso? cosa succede al mio carico? per peso a destino è diverso rispetto a quello in Partenza come si può fare?</p>	<p>a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento. La copia completa del FIR può essere restituita manualmente, via PEC o tramite i servizi messi a disposizione dal RENTRI</p>
<p>è possibile legare più scarichi ad un unico carico? nei casi in cui ad esempio il quantitativo sia grande e viene trasportato e scaricato in più viaggi?</p>	<p>Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in formato digitale consente di effettuare scarichi parziali</p>
<p>c'è l'obbligo di registrazione anche per i rifiuti NON pericolosi?</p>	<p>Si rimanda per una puntuale analisi dei soggetti obbligati alla presentazione disponibile all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxOTQsLA==&query=registro%20di%20carico%20e%20scarico&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>Nel caso in cui si debba registrare uno scarico relativo a operazioni di carico provenienti sia da registro cartaceo che da registro elettronico come devo procedere?</p>	<p>In questo caso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro in formato digitale, consente all'utente potrà inserire manualmente il riferimento al carico registrato sul registro cartaceo</p>
<p>quindi quando creerò il registro per la UL il sub incaricato potrà operare sul registro ad essa associato corretto</p>	<p>IL sub incaricato potrà essere abilitato dall'incaricato ad utilizzare i servizi del RENTRI per una o più unità locali: in questo caso potrà accedere ai soli registri aperti presso quella unità locale.</p>
<p>-Se inserisco uno scarico e non ho ancora il peso a destino lo posso inserire in un secondo momento? quando il peso verificato a destino è diverso dai carichi effettuati sul registro come ci si deve comportare -se la quantità finale data dal destinatario è diversa dalla quantità inserita nel carico (peso presunto) è necessario fare una rettifica?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento. La copia completa del FIR può essere restituita manualmente, via PEC o tramite i servizi messi a disposizione dal RENTRI</p>



<p>Il registro di c/s cartaceo viene del tutto sostituito dal digitale o bisogna avere un supporto gestionale?</p>	<p>Le novità principali relative ai registri cronologici di carico e scarico sono di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sino al 12 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti viene tenuto in modalità cartacea con le regole fissate dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 ed utilizzando i modelli approvati con D.M. 148/1998; - a partire dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate dall'art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto in modalità cartacea con i modelli di registro riportati nell'allegato I al citato decreto secondo le istruzioni di compilazione stabilite dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, utilizzando il format del modello stampabile dal sito del RENTRI; - gli operatori tengono il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale secondo le tempistiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 l'obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025; per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 l'obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione; per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 l'obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione. <p>Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p> <p>A partire dalla data di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti gli operatori trasmettono al RENTRI i relativi dati.</p>
<p>è possibile fare un registro di produzione e trasporto insieme?. Noi siamo produttori che trasportatori.</p>	<p>Il servizio di supporto non prevede alcun vincolo in tal senso: si rimanda pertanto a quanto stabilisce in merito la normativa vigente.</p>
<p>Nel caso io sia solo produttore e quindi il trasporto è conto terzi il FIR devo averlo dal trasportatore non lo devo fare io...</p>	<p>L'emissione del FIR è responsabilità del produttore che può chiedere al trasportatore di emetterlo per suo conto.</p>



<p>la compilazione dell'esito di riferimento quando verrà fatta? Quando riceviamo la 4 copia del FIR relativa allo scarico? e in quale modalità la riceviamo?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento. La copia completa del FIR può essere restituita manualmente, via PEC o tramite i servizi messi a disposizione dal RENTRI</p>
<p>Se il peso verificato a destino è diverso da quello stimato in partenza si può modificare uno scarico già caricato sul portale</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento.</p>
<p>Gli Allegati VII rientrano nell'opzione nessun FIR?</p>	<p>In caso di trasporto transfrontaliero è necessario barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono: - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06). - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).</p>
<p>una volta compilato il FIR online come produttori e trasportatori bisogna stamparlo e farlo avere cartaceo all'ente di destinazione del rifiuto oppure è sufficiente che sia stato confermato da RENTRI quindi online?</p>	<p>Il FIR cartaceo, compilato on line, deve accompagnare il trasporto fino al destinatario.</p>
<p>se viene registrato un carico di kg 100 alla partenza e lo scarico risulta a destino di kg 120 verificato il delta come viene gestito e/o registrato?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento.</p>



<p>se la prima registrazione del registro è uno scarico come funziona? è possibile scaricare una quantità manualmente? è possibile scaricare una quantità inserita ad esempio prima dell'entrata in vigore del nuovo modello</p>	<p>nel caso indicato la registrazione di scarico farà riferimento ad un'operazione di carico il cui numero andrà inserito manualmente in quanto registrato su un registro di carico e scarico cartaceo o comunque valido prima dell'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale</p>
<p>Tutte le operazioni di carico si possono solo effettuare in kg?</p>	<p>In base alle istruzioni le operazioni di carico dei rifiuti possono essere effettuate in kg o litri</p>
<p>quando registro un carico posso mettere la nota peso da verificarsi a destino? in quanto in genere non conosco il peso esatto del rifiuto che dovrà essere smaltito ho solo una stima</p>	<p>La modulistica allegata al DM 59/2023 non prevede il campo "peso da verificarsi a destino" ma prevede il campo "verificato in partenza": quindi il produttore che non conosce il peso e non dispone di sistemi di pesatura autonoma non dovrà barrare alcuna casella.</p>
<p>se il peso non è verificato in partenza come integro il formulario con il peso reale verificato a destino?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento.</p>
<p>Se il trasporto/scarico viene effettuato da ditta esterna va inserito il numero di FIR del trasportatore?</p>	<p>Il numero del FIR viene generato al momento della vidimazione: il FIR può essere vidimato ed emesso anche dal trasportatore.</p>
<p>ma i rifiuti NON pericolosi quindi non confluiscono in questi registri e movimentazioni?</p>	<p>I produttori di rifiuti non pericolosi soggetti ad obbligo di tenuta del registro, sono i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di fumi, acque e rifiuti, che hanno più di 10 dipendenti</p>
<p>Si deve rettificare il carico quando viene verificato il peso verificato a destino oppure lo scarico? od entrambi?</p>	<p>La rettifica deve essere apportata sullo scarico</p>
<p>La rettifica dunque deve essere fatta oltre in altri casi anche per registrare il peso verificato a destino quando la copia completa del FIR arriva dopo più di 10 gg dallo scarico?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento.</p>



<p>come inserisco a posteriore l'esito di conferimento nell'operazione di scarico nel registro tenuta digitale ?</p>	<p>L'integrazione dell'esito del conferimento, con l'inserimento della quantità verificata a destino può avvenire in due modalità: a) se la copia completa del FIR viene restituita dal trasportatore prima della decorrenza dei termini per l'inserimento del movimento di scarico da parte del produttore (ovvero entro 10 giorni dall'avvio del trasporto) l'esito del conferimento può essere inserito in sede di annotazione dello scarico b) se la copia completa viene restituita dal trasportatore oltre la data sopra indicata, il produttore dovrà registrare una operazione di rettifica, annotando tutti i dati relativi all'esito del conferimento.</p>
<p>quindi se uno ha già un suo gestionale può continuare ad usare quello? Perché quando si inizia a parlare di diverse migliaia di registrazioni all'anno Il fatto che il sistema non tenga conto delle giacenze è una grossa lacuna perché significa tornare a fare somme e differenze a mano con la possibilità di parecchi errori</p>	<p>Gli operatori che hanno adottato un sistema gestionale possono continuare ad utilizzarlo ;il sistema gestionale dovrà essere adeguato per rispettare quanto stabilito dal DM 59/2023 in merito alla nuova modulistica e alle regole di formazione del documento digitale.</p>
<p>Il peso di partenza è diverso da quello verificato a destino. Adesso la rettifica la faccio sullo Scarico col registro digitale la continuo a fare sullo scarico?</p>	<p>La rettifica deve essere apportata sullo scarico</p>
<p>Quindi in riferimento ad una domanda fatta in precedenza è possibile inserire il secondo intermediario nonostante tale funzione non sia definita nella norma di riferimento?</p>	<p>Il modello di FIR allegato al DM 59/2023 prevede la possibilità di inserire più di un intermediario</p>
<p>Lo scarico richiama i carichi rettificati ?</p>	<p>Il servizio di supporto, in fase di inserimento della registrazione di scarico, consente di selezionare i carichi a cui lo scarico fa riferimento; tra i carichi vi sono anche quelli rettificati</p>
<p>La categoria 2bis è obbligata ad iscriversi al RENTRI? Quali sono le aziende obbligate ad iscriversi?</p>	<p>Suggeriamo di consultare la scheda https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNDYsLA==&query=categoria%20%20%3Cb%3Ebis%3C/b%3E&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud e la presentazione disponibile all'indirizzo web https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# nella sezione Eventi Formativi che contiene le informazioni di suo interesse</p>
<p>l'inserimento del peso a destino è obbligatoria?</p>	<p>L'inserimento dell'esito del conferimento è obbligatorio</p>



Se l'Unità Locale è un Centro di Raccolta (8 aprile 2008) con l'obbligo di tenuta del registro per i soli rifiuti pericolosi per questa casistica è prevista la possibilità di registrare il carico contestuale allo scarico. Il RENTRI prevede questa possibilità di carico contestuale allo scarico per i Centri di Raccolta	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale gestisce il movimento contestuale di carico e scarico per il profilo centro di raccolta
gli annullamenti e le revisioni... sono reversibili nel caso di successivo avvenimento sull'errore	L'annullamento non è reversibile: è possibile rettificare un movimento rettificato
le stampe del registro a noi servono per controllo esterni di audit e revisori	Il servizio di supporto consente l'esportazione del registro in formato xml o la stampa del registro
Che tempistiche sono previste per le rettifiche? Per informazioni diverse dal peso a destino sono previste delle sanzioni per le rettifiche effettuate oltre il tempo di annotazione?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale non prevede vincoli temporali per l'effettuazione delle rettifiche.
E' necessario salvare i FIR e i registri su cloud o in locale per archiviare un'altra copia oltre a quella già presente sul portale?	Ogni operatore adotterà le procedure di sicurezza che ritiene opportune.
Quante unità di misura sono impostate per la registrazione dei carichi/scarichi e della compilazione del FIR?	Le Unità di misura utilizzabili sono Kg e litri
può fare un esempio di sistema di conservazione?	L'esempio tipico è quello del servizio di conservazione delle fatture.
cosa intende per conservazione a norma del registro di carico e scarico?	Si rimanda alle schede informative a) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud b) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyNTYsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud c) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
se modifico il peso di una registrazione di carico in automatico mi modifica anche il peso della registrazione di scarico ad essa legata ? o devo modificare anche il movimento di scarico?	Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri di carico e scarico non prevede la modifica automatica dello scarico ma l'integrazione della registrazione con l'inserimento dell'esito del conferimento. Eventuali modifiche all'operazione di carico devono essere apportate con apposita registrazione di rettiica
quando registro un carico sul registro non va indicato il numero del FIR?	Il numero del FIR va inserito nella registrazione di scarico non nella registrazione di carico



<p>Qual è il servizio di conservazione? l'esportazione a chi va inviata? Può fare un esempio di servizio di conservazione ? Con quale cadenza vanno messi a conservazione i file? Mensile? Annuale? ogni quanto devo esportare per conservare? Mandare al servizio di conservazione il registro C/S è obbligatorio? Come è possibile effettuare la CONSERVAZIONE dei FIR o dei registri di c/s? Va fatta una copia in locale o su cloud?</p>	<p>Si rimanda alle schede informative a) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud b) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyNTYsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud c) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>? Se lo genero oggi e poi lo rigenero tra 1 mese avrò due file il primo contenente i movimenti sino ad oggi ed il secondo avente i movimenti da oggi in avanti=</p>	<p>Il file di esportazione per il servizio di conservazione prodotto dal servizio di supporto contiene sempre movimenti univoci; in sostanza ogni esportazione Non contiene i dati dell'esportazione precedente.</p>
<p>Nel caso in cui un agente del controllo richieda di vedere il file posto in conservazione come può visualizzarne il contenuto trattandosi di xml?</p>	<p>L'operatore potrà produrre, a partire dal XML, una stampa in formato pdf: si veda quanto indicato alla Modalità Operativa 17.4</p>
<p>Il servizio di supporto RENTRI eroga anche il servizio di conservazione?</p>	<p>I servizio di supporto RENTRI non eroga il servizio di conservazione</p>
<p>la relatrice continua a parlare di servizio di conservazione nel momento del salvataggio del registro digitale: ma cosa è questo servizio?</p>	<p>Suggeriamo di consultare la scheda informativa https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNzIsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud e la scheda</p>
<p>quali sono le tempistiche per la trasmissione ogni quanto bisogna trasmettere i dati al Rentri? Ogni quanto tempo va fatto l'invio al Rentri? C'è una scadenza per la trasmissione dei dati? Ogni quanto va effettuata? Si può fare una sola trasmissione al Rentri all'anno?</p>	<p>La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.</p>
<p>da quanto potremo utilizzare questo portale ??</p>	<p>Il portale del RENTRI sarà accessibile dal 15 dicembre: è già possibile utilizzare tutte le funzionalità in ambiente DEMO</p>
<p>siamo produttori dobbiamo inviare in conservazione entro il limite dei 10 giorni lavorativi ??</p>	<p>Le operazioni di carico e scarico devono essere annotate sul registro entro 10 giorni dalla loro effettuazione, come stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006. Il documento informatico del registro generato dal gestionale o dal servizio di supporto deve essere posto in conservazione almeno una volta all'anno, ferma restando la possibilità per l'operatore di provvedere con maggiore frequenza.</p>



C'è uno specifico servizio di conservazione previsto dal RENTRI? O va in qualche modo acquistato questo servizio?	Il RENTRI non mette a disposizione un servizio di conservazione
RENTRI è a pagamento?	L'utilizzo dei servizi di supporto non prevede alcun onere. L'iscrizione al RENTRI prevede il versamento di un contributo annuale
ma al Rentri vanno tutti i movimenti registrati sul registro ?	I soggetti iscritti al RENTRI trasmettono al RENTRI tutti i movimenti inseriti nel registro di carico e scarico
Siamo cat. 2bis. Ad oggi il FIR lo compila il ns trasportatore-dipendente. Quando sarà obbligatorio questo nuovo strumento dall'ufficio dovremmo stampare i FIR vidimati dal portale	Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
sono un'impresa edile ma è necessario/ obbligatorio registrarmi al Rentri?	I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti". La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
ogni quanto va fatta la trasmissione al Rentri? c'è un obbligo di periodicità da rispettare?	La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.
Ci sono sanzioni in caso di rettifica ?	L'operazione di rettifica è prevista dalle istruzioni quindi l'inserimento di una rettifica non è di per sé sanzionabile.
Cosa si intende per mettere a conservazione un flusso di dati. Tale file generato in formato xml dove deve essere conservato o trasmesso?	Si rimanda alle schede informative a) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud



	<p>b) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyNTYsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p> <p>c) https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDAsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
il modello di documento unico per le manutenzioni delle fognature verrà sostituito?	Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
una volta trasmessi al RENTRI i dati non si possono più modificare?	I dati si possono rettificare, con apposita operazione di rettifica, anche dopo essere stati trasmessi al RENTRI. Anche la rettifica deve essere trasmessa al RENTRI
Ci sono delle scadenze precise per l'invio del registro al RENTRI?	Il registro NON viene inviato al RENTRI. Vi sono scadenze per la trasmissione dei dati contenuti nel Registro al RENTRI, che devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Inoltre il Registro deve essere posto in conservazione a norma almeno una volta all'anno.
Cosa si intende per conservazione a norma dei registri?	I registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale sono soggetti a conservazione digitale a norma al fine di garantire l'accessibilità dei dati la loro utilizzabilità integrità autenticità e reperibilità. Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. Per la conservazione sostitutiva tutti gli operatori compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).
Come si concilia la trasmissione mensile con i tre mesi per la verifica del peso a destino?	Il produttore annoterà il peso verificato a destino al momento della ricezione della copia completa del FIR, mediante una operazione di rettifica della registrazione di carico già effettuata che potrà essere effettuata anche dopo la trasmissione al FIR della registrazione di scarico. Anche l'operazione di rettifica andrà trasmessa al RENTRI secondo le tempistiche di legge.
sono un produttore di rifiuti se emetto un FIR di carico e lo tengo a deposito temporaneo in un momento successivo faccio lo scarico a discarica quando registro il carico sul registro non devo inserire il numero del FIR?	Il numero del FIR va inserito nella registrazione di scarico non nella registrazione di carico
Quali sono le tempistiche per la firma delle annotazioni registrate?	Le annotazioni vanno eseguite nei tempi attualmente previsti così come stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006,
le rettifiche vengono trasmesse in automatico	Le rettifiche devono essere trasmesse al RENTRI come ogni altra operazione di carico e scarico



<p>Non è quindi necessario ritrasmettere il movimento rettificato? avviene in automatico sui dati già trasmessi?</p>	<p>Le rettifiche devono essere trasmesse al RENTRI come ogni altra operazione di carico e scarico</p>
<p>La trasmissione al Rentri coincide con la conservazione?</p>	<p>La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità. È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi. I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell'operatore. Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche). Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 Per maggiori informazioni potete consultare le schede informative disponibili all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNzlsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud La conservazione dei dati è un obbligo previsto nel caso di tenuta di documenti in formato digitale; è cosa diversa dalla trasmissione dei dati al RENTRI</p>
<p>la verifica del peso a destino comporta ogni volta la creazione di un movimento di rettifica?</p>	<p>Considerato che il produttore ha 10 giorni di tempo per annotare l'operazione di scarico, laddove il trasportatore restituisca copia del FIR nell'arco dei 10 giorni il produttore potrà inserire direttamente il peso verificato a destino in fase di registrazione dello scarico. Se il produttore riceve copia completa del FIR trasmessa dal trasportatore DOPO che ha registrato lo scarico, allora dovrà annotare un movimento di rettifica per inserire l'esito del conferimento e il peso verificato a destino</p>
<p>ma sono obbligata ad annotare l'esito di conferimento ?</p>	<p>L'esito del conferimento deve essere annotato</p>
<p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 10 giorni dall'emissione del formulario?</p>	<p>I produttori hanno 10 giorni di tempo per annotare lo scarico dall'emissione del FIR</p>
<p>come ci si iscrive nell'area delegati come trasportatori?</p>	<p>I trasportatori non possono operare come delegati; il trasportatore potrà emettere il FIR per conto del produttore senza doversi registrare come delegato ma semplicemente accedendo alla propria posizione e producendo il FIR, indicando sé stesso come trasportatore.</p>



<p>cosa s'intende per conservazione? Ci sono enti che lo conservano? In che formato è conservato? Lo posso anche conservare io in pdf?</p>	<p>La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.</p> <p>È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi.</p> <p>I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell'operatore.</p> <p>Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.</p> <p>Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).</p> <p>Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006</p> <p>Per maggiori informazioni potete consultare le schede informative disponibili all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNzlsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>io sono un produttore il FIR cartaceo lo produce sempre il trasportatore e io devo solo vidimarlo e caricarlo sul registro c/s?</p>	<p>La vidimazione è una fase dell'emissione del FIR preliminare e necessaria: quindi se il produttore chiede al trasportatore di emettere il FIR sarà il trasportatore ad effettuare la vidimazione. Se il produttore è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dovrà annotare in esso il carico (produzione) e lo scarico (conferimento) dello stesso rifiuto, riportando nel movimento di scarico gli estremi del FIR</p>
<p>Ogni quanto va effettuato l'invio del registro per la conservazione?</p>	<p>La messa in conservazione dei dati deve avvenire almeno una volta all'anno</p>
<p>Per accedere all'ambiente DEMO bisogna iscriversi ?</p>	<p>L'accesso all'ambiente DEMO è soggetto ad una iscrizione che viene effettuata con le medesime regole che, a partire da dicembre, saranno previste per l'accesso al RENTRI.</p>
<p>L'area DEMO è utilizzabile in interoperabilità?</p>	<p>L'ambiente DEMO prevede anche l'utilizzo dei servizi in interoperabilità. Per maggiori informazioni consultate la pagina https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=home</p>
<p>una volta che mi registro al Rentri debbo iniziare ad utilizzarlo da subito o posso registrarli anche ora e poi utilizzare il sistema dopo secondo scadenza temporale definita per la mia categoria?</p>	<p>Una volta che l'impresa si è iscritta al RENTRI, anche anticipatamente rispetto alla scadenza di legge, è soggetta agli obblighi previsti dalla norma tra i quali la tenuta del registro in modalità digitale</p>
<p>Che differenza di obblighi c'è dal 13/02/2025 e il 13/02/2026 sia per registri C/S che per il FIR sia rifiuti pericolosi che NON</p>	<p>Sugeriamo di consultare la presentazione disponibile all'indirizzo web https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud# che contiene le informazioni di suo interesse</p>
<p>Ogni quanti giorni bisogna fare una registrazione di stoccaggio provvisorio per indicare la quantità in giacenza?</p>	<p>L'impianto di trattamento dei rifiuti deve rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche: non esistono quindi scadenze definite</p>



<p>I invio dei dati mensili va fatta anche se non sono state fatte registrazioni in quel mese?</p>	<p>Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta</p>
<p>chi fornisce il sistema di conservazione?</p>	<p>Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).</p>
<p>Come è correlata la conservazione dei dati con la trasmissione al Rentri? Mediante la conservazione i dati vengono salvati sul Rentri o sul pc?</p>	<p>La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità. È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi. I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell'operatore. Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche). Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 Per maggiori informazioni potete consultare le schede informative disponibili all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNzIsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud La conservazione dei dati è un obbligo previsto nel caso di tenuta di documenti in formato digitale; è cosa diversa dalla trasmissione dei dati al RENTRI</p>
<p>Ma il MUD si continua a fare nonostante vengano inviati mensilmente i dati?</p>	<p>A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di iscrizione (e quindi a partire dal 2027), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione del MUD</p>



<p>Gli spurghisti cosa devono fare?</p>	<p>I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 indicando quale attività svolta sia il trasporto di rifiuti che la produzione di rifiuti.</p> <p>Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, i soggetti di cui sopra, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, continuano ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (attività di pulizia manutentiva) che vidimano con l'applicazione VIVIFIR (raggiungibile dal sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Dal 13 febbraio 2025 nel caso di trasporto da deposito temporaneo ad impianto di destino (art. 2 comma 6 della citata delibera n. 14 del 21/12/2021) deve essere utilizzato il nuovo modello di FIR (allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59).</p>
<p>Sistema di conservazione ovvero archiviazione dei dati?</p>	<p>La conservazione digitale a norma consiste nell'insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.</p> <p>È un procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID che indica la natura e la funzione del sistema, ne descrive il processo tecnico e i modelli organizzativi.</p> <p>I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell'operatore.</p> <p>Le regole da applicare per la conservazione sono richiamate nelle Modalità operative (Modalità operativa 17 "specifiche tecniche") approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI.</p> <p>Per la conservazione sostitutiva, tutti gli operatori, compresi coloro che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, devono rivolgersi a fornitori del servizio di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono servizio di conservazione delle fatture elettroniche).</p> <p>Per i tempi di conservazione dei registri vale quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs 152/2006</p> <p>Per maggiori informazioni potete consultare le schede informative disponibili all'indirizzo https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzgxNzlsLA==&query=conservazione&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud</p>
<p>Ma il MUD si continua a fare nonostante vengano inviati mensilmente i dati?</p>	<p>A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di iscrizione (e quindi a partire dal 2027), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione del MUD</p>



Con la demo non ci iscrive ufficialmente ?	L'iscrizione in area DEMO non consente di adempiere all'obbligo di legge
come registro i trasporti effettuati solo con allegato VII ?	<p>In caso di trasporto transfrontaliero è necessario barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06). - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
<p>Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza a di questa Amministrazione</p>	